ESTRATTO

DELLA

ORDINANZA

di Sua Maestà

PER LO GOVERNO, IL SERVIZIO, E LA DISCIPLINA
DELLE SUE REALI TRUPPE NELLE PIAZZE

CONTENENTE

LA SOLA PARTE CHE HA RAPPORTO CO' SINDACI,
E CON LE AUTORITA' CIVILI DEL REGNO

Circa lo adempimento de' doveri a' quali sono chiamate dalla ordinanza medesima

PUBBLICATO CON SOVRANA AUTORIZZAZIONE

Da P. N.

NAPOLI
DA' TORCHI DEL TRAMATER
Largo S. Gio: Maggiore n.° 30.

1831

PREFAZIONE.

Emanata da Sua Maestà (D. G.) la Reale ordinanza per lo governo, il servizio e la disciplina delle sue Reali truppe nelle piazze, concepimmo la idea di riunirne in uno estratto i soli numeri la cui conoscenza è necessaria alle autorità civili del Regno, comechè riguardante i doveri loro imposti dalla ordinanza medesima. Ed a tale lavoro ne spingeva la convinzione della utilità sua, dappoichè le autorità suddette non sarebbero state obbligate di frugare un voluminoso codice per rinvenirvi quanto ad esse era mestieri, che anzi ad un colpo d'occhio soltanto avrian potuto scorgere que' doveri, cui dalla ordinanza suddetta vengono chiamate.

Nè può negarsi che, senza il soccorso di un tale estratto, ben facile sarebbe che alcuno di questi doveri isfuggisse loro, sia per poca riflessione, sia perchè non conoscendo profondamente il

servizio militare, ignorar potrebbero il contatto che ha un tale servizio colle di loro attribuzioni.

Visto lo scopo dell'additato estratto, la M. S. con suo Rescritto de' 29 Giugno 1831, si è benignata di autorizzarne la stampa.

A' doveri intanto delle autorità non militari, che formano la base del lavoro, ci è sembrato a proposito l'aggiungere puranco i paragrafi che a' doveri delle persone non militari han rapporto, sicuri che cosiffatta conoscenza di non poca utilità dovesse riuscire alle autorità suddette.

Si è serbata per gli articoli la numerazione stessa della ordinanza, sì perchè possa riscontrarsi al bisogno, sia per renderne intelligibili le citazioni. Si sono finalmente aggiunti al lavoro, e segnati da un asterisco (*) que' numeri riguardanti la parte de' doveri de' commessarj di guerra, cui vengono chiamati i Sindaci, allorquando, a norma del prescritto nella ordinanza della amministrazione militare, ne assumono le funzioni, onde in questa circostanza puranco trovino nello stesso estratto le norme occorrenti.

TITOLO PRIMO

DE' COMANDI, DELLE ISPEZIONI, E DELLE DIREZIONI GENERALI,

Capitolo I.

De' comandi.

A R T. 2.

Del generale in capo di un esercito di operazione.

(*)9. Tutte le amministrazioni militari addette all'esercito riunito, o a' territorj ove l' esercito ha dimora, le autorità militari di qualsivoglia natura, ed i militari isolati quivi dimoranti, dipenderan per tutto dagli ordini del generale in capo, sempre però conservando co'loro superiori ordinarj la dovuta corrispondenza.

11. Quando a Noi non sia piaciuto d' investire il generale in capo de' poteri dell' *Alter Ego*, tutte le

autorità giudiziarie o amministrative esistenti nelle province o valli comprese nel territorio occupato dall'esercito, si presteranno a tutto ciò che possa vantaggiare le operazioni dell'esercito stesso, somministrando gli ajuti o mezzi che sono in loro facoltà, e tutte le notizie, ed informazioni, che dal generale in capo, o in suo nome loro verran chieste, e secondandone tutte le disposizioni.

Art. 3.

Degli uffiziali generali o superiori impiegati straordinariamente in una, o più province o valli.

16. Quando Noi giudicheremo impiegare straordinariamente un uffiziale generale o superiore in qualunque forma, e sotto qualsivoglia denominazione in una o più province o valli, dichiareremo con particolare ordine le facoltà che vorremo concedergli, specificando la natura ed i limiti delle relazioni che dovranno esistere fra lui e le autorità militari e civili esistenti nel territorio suddetto, non che il modo col quale dovrà ricevere gli ordini e trasmettere i rapporti.

Art. 4.

De' comandanti generali delle armi in una parte de' Reali dominj.

33. Allorchè i comandanti generali delle armi saranno presenti in una provincia o valle, ovvero in una piazza o cittadella, in un forte, in un castello o in un' isola compresa nei dominj loro affidati, ne assumeranno il comando superiore, ed avranno allora le attribuzioni, e l'autorità da Noi concedute ai governatori e comandanti delle piazze nei varj stati in cui possono trovarsi, sia di pace, di guerra o di assedio; ma in questo caso i rispettivi governatori, o comandanti conserveranno sotto i loro ordini, ed a seconda delle di loro istruzioni, il comando, e tutto il dettaglio del servizio e della polizia, non potendo di ciò essere privati, se non per Nostro ordine, o per quello del generale in capo di un esercito di operazione.

34. I comandanti generali delle armi avranno una polizia militare, a quale oggetto i comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori delle piazze comprese nel territorio da essi comandato, somministreranno loro periodicamente, e straordinariamente tutt' i lumi e gli schiarimenti relativi all' oggetto, ed essi potranno benanche dirigersi nelle circostanze alle autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la prevenzione de' reati, non che a quelle

della gendarmeria Reale, onde avere più circostanziate notizie sugli oggetti di cui abbisognassero, e che avessero rapporto allo spirito, o all' ordine pubblico.

A r t. 5.

De' comandanti le armi nelle province o valli.

45. I comandanti le armi nelle province o valli, trovandosi in una piazza, in una cittadella, in un forte o castello, o in un'isola da essi dipendente, potranno prenderne il comando superiore come viene prescritto al N.° 22.

46. Laddove nel luogo di loro ordinaria residenza non sia nominato governatore o comandante di piazza, essi ne assumeranno le funzioni, e ne avranno le facoltà e gli obblighi. Nomineranno poi un uffiziale scelto tra gl' impiegati attivamente o in posti sedentanei nel detto luogo di loro residenza, per tenere il dettaglio, funzionando da maggiore di piazza, e se numerosa sia la guarnigione, potran puranco nominare de' subalterni delle suindicate classi per funzionare da ajutanti di piazza: essi uffiziali verranno scelti di preferenza tra quelli di fanteria.

52. I comandanti le armi nelle province o valli avranno una polizia militare, a quale oggetto i comandanti locali da essi dipendenti, le autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la

prevenzione de' reati, non che quelle della Reale gendarmeria, somministreranno loro periodicamente, e straordinariamente tutt' i lumi, e gli schiarimenti relativi all'oggetto, o che avessero rapporto allo spirito, o all' ordine pubblico, e ciò anche quando venissero loro richiesti. I comandanti le armi ne faranno mensilmente rapporto, e ne' casi straordinarj o urgenti, faran pure rapporti straordinarj.

A r t. 6.

Del comandante un corpo di truppe riunito in una o più province o valli.

57. Quando Noi giudicheremo di riunire delle truppe in una o più province o valli, sia come divisione o brigata d'istruzione, o altrimenti, Vogliamo che l'uffiziale generale o superiore eletto a comandarle abbia sopra le medesime tutta l'autorità di muoverle e disporle a seconda delle particolari istruzioni che avrà ricevute. Prescriviamo quindi alle autorità tutte di esse province o valli, tanto militari che civili di secondare, ciascuna per la sua parte le disposizioni e le operazioni dell'uffiziale suddetto circa gli alloggi, le regolari somministrazioni dovute alle truppe, ed ogni altro ramo di servizio.

58. I comandanti le armi nelle province o valli, non che i governatori e comandanti delle piazze cesse-

ranno di avere autorità diretta su tali truppe, ma l' uffiziale generale o superiore che le comanda ne farà loro conoscere i movimenti, per le disposizioni di risulta ch' essi potranno dare, a quale oggetto siffatta informazioue sarà data preventivamente, se sia possibile: e sì al loro arrivo, che al principiare di ogni mese invierà loro la situazione della forza. I comandanti territoriali terranno poi mano a quanto le autorità civili dovranno eseguire per lo acquartieramento di esse truppe, per gli alloggi, le sussistenze, ed ogni altro loro bisogno.

Art. 7.

De' governatori e comandanti delle piazze di guerra.

64. I governatori ed i comandanti delle piazze di guerra, per le quali debbonsi intendere quelle che, cinte di ripari, sono atte a resistere ad un assedio o ad un colpo di mano, verranno da Noi nominati.

68. Le piazze di guerra saranno considerate sotto tre aspetti, in istato cioè di pace, di guerra e di assedio.

69. È in istato di pace una piazza sempre quando non è dichiarata in istato di guerra o di assedio, locchè avvenir puole o per Nostro ordine, o per effetto delle circostanze che saranno prevedute nel seguito del presente articolo.

82. I governatori o comandanti delle piazze di guerra avranno una polizia militare, onde conoscere lo spirito de' militari della guarnigione, non che quello degli abitanti, e penetrare se si pensi o macchini cosa, che compromettcr possa la sicurezza della piazza o l'ordine pubblico. A quest' oggetto le autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la prevenzione de' reati, e la gendarmeria Reale somministreran loro periodicamente, e straordinariamente tutt' i mezzi, e tutte le notizie analoghe allo scopo, e ciò anche quando venissero loro richieste. Di tutto ciò faranno mensilmente rapporto all' autorità da cui dipendono, e ne' casi straordinarj o urgenti faranno pure rapporti eventuali. Dovranno inoltre essere informati dell' arrivo e della partenza degli stranieri, e potran vigilarli durante la loro dimora nella piazza.

83. Niuno spettacolo pubblico potrà aver luogo senza il permesso del governatore o comandante di una piazza di guerra, il quale, di accordo colle autorità civili, ne regolerà la polizia.

84. Le riunioni straordinarie di popolo non avranno luogo senza il permesso dell'autorità militare, che potrà vietarle, ed anche impedirle e dissiparle, ove le creda pregiudizievoli alla sicurezza e tranquillità della piazza, o contrarie alle leggi.

85. Il governatore o comandante di una piazza di guerra regolerà col concorso delle autorità civili quanto dee praticarsi dagli abitanti ne' casi di allarme o d'in-

cendio, a norma del prescritto nell' Art. 2.° Cap.° 2.° del Titolo 3.°

(*) 89. I governatori o comandanti delle piazze di guerra in ogni ottobre passeranno personalmente una visita a tutte le fortificazioni, agli edificj militari, ed al materiale di guerra esistente nelle piazze, e si assicureranno del di loro stato di servizio. In tale visita si faranno accompagnare dal comandante locale del genio, dal più antico uffiziale addetto al materiale di artiglieria della piazza, e dal commessario di guerra: questi stenderà un verbale de' risultamenti di essa visita, che a firma di tutti sarà rimesso col primo corso di posta di novembre all' autorità da cui dipende la piazza, onde impreteribilmente nel corso del mese suddetto pervenga alla Real segreteria di stato e guerra, per servire di norma alla formazione dello stato discusso dell' anno seguente.

(*) 90. Saranno responsabili che gli alloggi vengano abitati da coloro i quali vi hanno diritto, ed a seconda delle rispettive competenze; e cureranno che veruno ne percepisca la indennità se prima non sia esaurito il numero degli alloggi corrispondenti al di lui grado. Faran sì che le caserme e gli alloggi sian sempre in istato di servizio, e nella visita da praticarsi a seconda del prescritto al n.° 264., formeranno uno stato generale di esse caserme e di essi alloggi, specificando il numero delle persone che occuperanno le prime, ed il nome e grado di quelle che abiteranno i secondi.

92. Non permetteranno che nell' interno della piazza si costruisca fabbrica, o si esegua altro lavoro pubblico o privato, senza che il comandante del genio, avendolo esaminato, abbia dichiarato di officio essere eseguibile sotto il rapporto della conservazione, e sicurezza della piazza. Allorchè poi i lavori delle fortificazioni, e di altro oggetto di servizio militare esigessero, sia l' interruzione momentanea delle pubbliche strade, sia qualche manovra di acqua straordinaria, o qualunque altra disposizione non usitata, che interessar potesse gli abitanti, i governatori o comandanti delle piazze dovranno pria di ordinarle, meno che ne' casi di urgenza, prevenirne l' autorità civile, e concertar con essa quanto convenga perchè il servizio pubblico non ne soffra. Terranno in questi varj casi presente quanto è stabilito a' numeri 272, e 273.

93. La polizia militare del governatore o comandante di una piazza di guerra si estenderà ancora sul raggio di attacco della piazza, o sia sulla zona di terreno esterno compresa tra il piede dello spalto, ed i punti dove può in caso di assedio, aprirsi la trincea, o possono stabilirsi i depositi di essa, cioè alla distanza di 500 tese dalla cresta dello spalto il più avanzato nella campagna.

94. Egli baderà che tanto nelle parti constitutive della cinta, che nella zona suddetta non si eseguisca fabbrica, elevazione o cavamento alcuno, a meno di

Nostra autorizzazione a seconda del prescritto ai numeri 272, e 273.

95. Farà arrestare, e condurre innanzi a lui chiunque senza suo permesso eseguisca nello spazio suddetto rilievi topografici; e nel caso l' arrestato dichiarasse essere occupato in operazioni agrimensorie per servizio pubblico o privato, farà esaminare i titoli ed i lavori dal comandante del genio; e soltanto dopo una tale disamina potrà l' arrestato essere rilasciato ed autorizzato a continuare: in caso contrario sarà co' corrispondenti verbali rimesso a' tribunali competenti, ond' essere punito con le pene stabilite nel codice delle leggi del Regno, secondo lo scopo delle sue operazioni, e con la proporzione penale, derivante dalla natura delle intenzioni, o delle circostanze.

98. Le autorità civili dovranno in ogni tempo, richieste dal governatore o comandante, dargli tutte le notizie riguardanti la statistica, e le risorse della popolazione.

104. Il governatore o comandante suddetto farà arrestare, in caso di flagranza, coloro che degradassero le opere o gli edificj militari, o che commettessero su' ripari, ne' fossi, sulle opere esterne, nei cammini coperti, o spalti de' reati contro la polizia della piazza, e la disciplina della guarnigione, e gl' invierà nel corso di 24 ore agli agenti della polizia civile o giudiziaria, di unita a' corrispondenti rapporti, o verbali. I colpevoli saranno puniti da' tribunali ordinarj con le pene prescritte nel codice delle leggi penali del Regno, e

pe' reati contro la polizia o disciplina della guarnigione, con le pene stabilite pe' reati tendenti a turbare l'ordine pubblico.

105. Il governatore o comandante di una piazza di guerra, ne' luoghi ove non si trovi un distaccamento di gendarmeria Reale, o che ritrovandovisi non sia creduto sufficiente, darà il braccio forte che possa occorrere per la esecuzione de' decreti della giustizia ordinaria, per l'esazione delle imposte Regie, o per mandare ad effetto un provvedimento qualunque delle autorità costituite: esso dovrà intanto esserne richiesto per iscritto, salvo il caso di un motivo di urgenza grave o momentaneo, in cui, dopo aver prestato il braccio forte alla giustizia ordinaria, o ad altro ramo di servizio, il comandante dovrà senza indugio munirsi di una dichiarazione in iscritto dell'autorità corrispondente, la quale non potrà rifiutarvisi.

106. E siccome la giurisdizione locale militare dev' essere ristretta ai luoghi chiusi pertinenti al ramo militare, come castelli, batterie, ripari, fossi, opere esterne, cammini coperti, spalti, corpi di guardia, quartieri di truppa, arsenali, stabilimenti, magazzini, polveriste, spedali militari, interno de' Reali siti ed altri posti consimili, così i rispettivi comandanti militari faranno ivi eseguire da' soldati l'arresto de' rei non militari, che vi si fossero rifuggiti, salvo il disposto coll' art. 7.° del regolamento di caccia, approvato il 20 aprile 1822 per le Reali riserve; e ne' siti

esterni ed immediati ai luoghi suddetti, non impediranno che la giustizia ordinaria faccia catturare le persone non militari, per consegnarle però al corpo di guardia militare più vicino, da cui saranno poi rimesse alla piazza per essere spedite nel corso impreteribile di 24 ore, al più tardi, alla enunciata giustizia ordinaria. Il braccio forte nell' interno dei Reali siti e palazzi sarà dato di preferenza dalle truppe della Nostra guardia, ai superiori della quale il governatore o comandante della piazza s' indirizzerà per ottenerlo. Fuori de' limiti stabiliti in questa ordinanza, è assolutamente proibito ai comandanti militari suddetti di concedere salvaguardia, ordinanza o soldato alcuno, sotto qualsivoglia titolo, a qualunque persona, ancorchè rivestita del carico di una Regia amministrazione o stabilimento. Nè sarà mai permesso, che le Nostre truppe si uniscano ad altra forza, sia giudiziaria, sia doganale, dovendo i militari limitarsi solo a dare efficace protezione agli agenti di detti rami per assicurare il successo delle loro operazioni. Non sarà intanto vietato agl' incaricati giudiziarj o finanzieri, accompagnati da un ajutante di piazza, di far visite o ricerche ne' quartieri, corpi di guardia, ed alloggi de' militari, quando si tratti dello scoprimento di cose che interessino la giustizia, o le finanze. In ciò che riguarda spettacoli, processioni, esequie, feste di Chiese, ed altre funzioni di straordinario concorso, i comandanti militari non si dipartiranno da quanto viene prescritto nel decorso della presente

ordinanza. Invigileranno finalmente che i capi de' corpi amministrino pronta giustizia agli abitanti del luogo nelle querele, e ne' reclami ben fondati, che eglino producessero contro gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati.

107. Semprequando un' autorità civile, o giudiziaria arresti nell' atto della flagranza o quasi flagranza una persona militare, la consegnerà, nel corso di 24 ore, al governatore o comandante militare, di unita al rapporto dinotante le cagioni dell' arresto, e quindi gli rimetterà il verbale corrispondente, ond' essere da questi punito economicamente, ovvero rimesso al tribunale competente, a norma delle leggi.

108. Il governatore o comandante di una piazza di guerra avrà somma cura che alcuna parte delle fortificazioni, o degli edificj militari non serva di asilo al delitto o al disordine: in conseguenza darà gli ordini e le consegne necessarie, farà arrestare i contravventori, e li rimetterà occorrendo agli uffiziali della polizia ordinaria per essere puniti.

110. Lo stato di guerra sarà determinato da una delle seguenti circostanze:

1.° Quando un Nostro decreto lo stabilisca, sia per misura di sicurezza, sia per dare maggiore energia ed attività alla polizia militare.

2.° Quando, dichiarata la guerra, l' inimico occupi piazze, campi o posizioni distanti dalla piazza meno di cinque marce; o quando, essendo marittima la guerra, la piazza sia sulla costa.

3.° Quando in una piazza di guerra, situata sulla costa o sulla frontiera, si eseguano lavori, che ne aprano la cinta principale.

4.° Quando, ad una distanza di cinque giorni di marcia dalla piazza, si formino riunioni illecite, e sediziose, che sian dal governatore o comandante reputate perniciose, e di molta conseguenza.

111. Tutte le autorità civili e militari che siano nel caso di conoscere uno degli avvenimenti specificati nei §§. II. e IV. del numero precedente, dovranno sotto la più stretta responsabilità personale, darne immediato avviso a' governatori o comandanti delle piazze di guerra cui importa il saperlo.

112. Ne' casi succennati i governatori o comandanti delle piazze di guerra faranno pubblicare dalle autorità civili un bando, che dichiari doversi la piazza considerare in istato di guerra, dandone subito conto per le vie ordinarie, e direttamente al ministro segretario di stato della guerra.

113. Quanto è stabilito circa il servizio, la polizia, ed il governo delle piazze di guerra e delle loro guarnigioni in istato di pace, continuerà a praticarsi dopo che la piazza sia dichiarata in istato di guerra: dovranno eseguirsi inoltre le prescrizioni contenute ne'numeri seguenti.

114. Le truppe civiche, urbane o stanziali, e gli artiglieri littorali esistenti nella piazza e ne' dintorni, sino all' estensione del raggio di attività dipenderanno

interamente dal governatore o comandante della piazza, il quale ne renderà attivo quel numero che reputerà necessario, fissandone il servizio, e facendone regolarmente rapporto.

115. Tutte le autorità di qualsivoglia specie forniranno al governatore o comandante le notizie, i rapporti, e gli ajuti di qualunque natura, che da essolui verranno loro chiesti.

116. Tutti gli artigiani, che si crederanno atti a servire utilmente durante l'assedio, saranno classificati e ripartiti in sezioni, cui si preporranno uomini sperimentati, dando loro un luogo di riunione: lo stesso potrà praticarsi per quegli abitanti che il governatore o comandante giudicasse far concorrere all'interna tranquillità.

117. Giungendo un grosso di nemici a distanza minore di tre marce dalla piazza, o quando, essendo questa sulla costa, una flotta nemica con numeroso convoglio minacci uno sbarco alle sue vicinanze, accordiamo al governatore o comandante di essa, senza attenderne o chiederne ordine, la facoltà di dare le seguenti disposizioni; facoltà di cui userà pertanto con la massima discrezione, ed a ragion veduta:

1.° Allontanare dalla piazza le persone inutili, e riconosciute perniciose, o sospette alla polizia civile o militare.

2.° Riunire nella piazza i materiali, le vettovaglie, e gli altri mezzi di difesa, eseguendone delle

tolte ne' luoghi convicini se fia necessario, e vietare l' uscita dalla piazza di tali generi, non che degli artigiani o di altre persone da lui designate,

3.° Distruggere tuttociò che può nell' interno della piazza impedire la circolazione delle artiglierie, munizioni e truppe, e nell'esterno tuttociò che può offrire al nemico mezzi di coprire i suoi lavori, e facilitare gli approcci o agevolarne in qualunque modo la sussistenza o le operazioni.

123. Lo stato di assedio verrà determinato:

1.° Da un Nostro ordine,

2.° Dall' investimento della piazza,

3.° Da un attacco di viva forza, da una sorpresa, da una sedizione interna,

4.° Da riunioni illecite e sediziose formate nel circuito del raggio d' investimento.

124. In questi diversi casi i governatori o comandanti delle piazze di guerra faranno dichiarare con un bando lo stato di assedio, e ne daranno subito conto per le vie ordinarie, e direttamente al ministro segretario di stato della guerra.

125. Dichiarato lo stato di assedio rimarranno ferme le disposizioni date nel corso di questa ordinanza pe' doveri, e per le attribuzioni de' governatori o comandanti di piazze di guerra, e dovranno inoltre osservarsi le prescrizioni contenute ne' numeri seguenti.

(*) 126. L'autorità del governatore o comandante di una piazza di guerra sarà assoluta, e si estenderà sul-

l'amministrazione, e sul governo interno de' corpi, sui lavori, sulle opere da eseguirsi, e su tutt'i diversi rami di servizio. In conseguenza i comandanti di tutte le armi, i commessarj di guerra, gl'impiegati nelle diverse amministrazioni militari, qualunque persona militare in somma che trovasi nella piazza, anche se d'impiego superiore, o più anziano, sarà tenuto di eseguire tutte le disposizioni, che il suddetto governatore o comandante giudicherà a proposito di prescrivergli nell'interesse della difesa.

127. Egli disporrà degli uffiziali, e delle truppe della sua guarnigione, compresa la gendarmeria, i littorali, e le truppe sedentanee o stanziali nel modo che stimerà a proposito pel servizio della piazza.

131. Se de' legni da guerra siano destinati a cooperare alla difesa delle piazze di guerra situate sulle coste, i comandanti di essi seguiranno quanto verrà loro prescritto dal governatore o comandante, il quale potrà anche servirsi de' legni mercantili dei Nostri sudditi per tutte le commessioni, e gli usi che crederà utili alla maggiore difesa della piazza.

132. I poteri di cui sono investiste le autorità civili, giudiziarie, ed amministrative esistenti ne' limiti del raggio di attacco, passeranno tutt' interi al governatore o comandante della piazza dichiarata in istato di assedio, ed egli li eserciterà delegandone ad esse quella parte che giudicherà conveniente. Se poi la piazza sia bloccata, i limiti succennati si estenderanno al terreno compreso nella linea d'investimento.

133. Il governatore o comandante della piazza stabilirà, se lo giudichi, de' tribunali, o commissioni militari, la cui polizia giudiziaria sarà esercitata dal commessario del Re, concedendogli Noi la facoltà di nominare sì questo, che il presidente ed i giudici. A tali tribunali saran tradotti tutti i prevenuti che esso governatore o comandante stimerà, senza riguardo alla competenza de' tribunali ordinarj, ed al grado di essi prevenuti.

134. Tutte le lettere che giungeranno nella piazza, o che ne partiranno, saranno recate in casa del governatore o comandante, il quale potrà aprirle, e rinchiuderle col suggello delle proprie armi, ed impedirne anche l'invìo.

135. Il governatore o comandante nominerà un uffiziale, il quale vigilerà su i mercati della piazza, onde il prezzo dei viveri non sia eccedente, e sia esatta la distribuzione di essi: nè potrà alcuno vendere commestibili senza intelligenza di tale uffiziale, ed ai prezzi da esso lui fissati. I contravventori saranno esemplarmente puniti.

(*) 136. Egli potrà consultare sulle varie operazioni, e sull'andamento della difesa quegli uffiziali della guarnigione che crederà; e potrà pure convocare un consiglio di difesa, che verrà composto dagli uffiziali comandanti i corpi o le frazioni di essi, dal tenente di Re, dal commessario di guerra, o da chi ne fa le veci, e da quegli uffiziali, che fossero superiori d'im-

piego o di anzianità al governatore o comandante della piazza. Il segretario della piazza, o un uffiziale scelto dal governatore o comandante sarà segretario di questo consiglio, e noterà in un libro, destinato al registro delle deliberazioni, l'opinione comune, o i pareri diversi di ciaschedun membro, su gli oggetti dal governatore o comandante presentati alla discussione; potendo ognuno di essi farvi inscrivere tutti gli sviluppamenti della propria opinione, che crederà a proposito aggiungere al verbale della seduta. Tale verbale sarà firmato da tutt' i membri del consiglio, e le particolari addizioni o i pareri di qualche membro saran pure muniti della di lui firma.

(*) 137. Le deliberazioni del consiglio rimarranno segrete, vietando Noi espressamente di comunicarne a chicchessia il contenuto: esse saranno pertanto semplicemente consultive, potendo il governatore o comandante dare le disposizioni che crederà convenevoli, anche se contrarie alla opinione del consiglio, o di taluno de' suoi membri.

140. Il governatore o comandante difenderà successivamente le opere, i posti esterni, il cammino coperto, la contrascarpa, il passaggio del fosso, la cinta, e gli ultimi trinceramenti interni. Sgombererà attentamente il piede delle brecce, e costruirà, con anticipazione, nelle gole de' bastioni, o al di dietro delle cortine, i trinceramenti necessarj per poter sostenere molti assalti, non obliando di avvalersi a proposito delle mi-

ne, e delle manovre di acqua, di cui potrà disporre per la difesa, e senza attendere Nostra autorizzazione sin dal principio dell' assedio. Pei lavori che queste operazioni renderanno necessarj impiegherà gli abitanti, e si servirà al bisogno delle abitazioni, ed in preferenza de' materiali di quelle, che i projettili nemici avranno rovinate.

(*) 145. Allorquando un governatore o comandante di una piazza di guerra giudicherà che l' ultimo termine della sua resistenza sia giunto, consulterà il consiglio di difesa, onde conoscere se altri mezzi per prolungarla esser gli possano suggeriti. La decisione di esso consiglio, e le particolari opinioni di cadauno de' suoi membri saranno registrate; ma il governatore o comandante, siccome colui su del quale gravita tutta la responsabilità, pronuncierà, e seguirà il parere più energico, ove non fosse assolutamente impraticabile. Negli estremi casi egli deciderà solo dell' epoca, del modo e de' termini della capitolazione. Terrà per regola costante di non avere col nemico che le minori comunicazioni possibili, e di non tollerare che altri ne abbia. Non uscirà giammai a parlamentare, e ne incaricherà gli uffiziali di cui la costanza, la fermezza, il coraggio e l' attaccamento gli saranno personalmente conosciuti.

(*) 147. Nel caso che un governatore o comandante di una piazza di guerra dimenticasse que' principj di onore, ch' esser debbono la base delle azioni di ogni militare, e ceder volesse la piazza affidatagli senza a-

scoltare il parere del consiglio di difesa, ovvero contro l' opinione di due terzi de' suoi componenti, sarà dal consiglio istesso deposto dal comando, che ricaderà a chi di diritto compete; riserbandoci Noi di pronunziare l' occorrente in simile circostanza, di cui tutt' i particolari esser dovranno solennemente documentati.

156. Nel caso di un attacco regolare, lo stato di assedio non cesserà se non quando i lavori del nemico siano stati distrutti, e le brecce ristaurate.

Art. 8.

De' governatori e comandanti delle piazze aperte.

157. Qualunque città, borgo o villaggio del quale sia da Noi nominato un governatore o comandante, dovrà considerarsi come piazza aperta.

160. I governatori o comandanti delle piazze aperte, a differenza di quelli delle piazze di guerra, non potranno di loro autorità stabilire alcuna regola speciale di polizia per gli abitanti, dovendone lasciare la sola, ed intera cura all' autorità civile del luogo, salvo i casi specificati nel corso di questa ordinanza.

163. Semprecchè a Noi piacerà dichiarare piazza di guerra una città, un borgo, o villaggio dove esista un governatore o comandante, avrà questi tutte le attribuzioni, e facoltà accordate nel corso della presente ordinanza a' governatori o comandanti delle piazze di guerra in istato di pace.

164. In caso d' interna sollevazione, o riunione illegale e sediziosa di popolo alla distanza di cinque giorni di marcia da una piazza aperta, il governatore o comandante di essa prenderà le misure di precauzioni necessarie alla sicurezza della guarnigione, e del posto affidatogli, e seguirà le norme stabilite nella Nostra ordinanza pel servizio delle truppe in campagna.

Art. 9.

De' comandanti delle piazze eventuali.

165. Sarà considerata come piazza eventuale qualunque città, borgo, o villaggio ove non sia stato da Noi nominato un governatore o comandante, e che non sia l' ordinaria residenza del comandante le armi di una provincia o valle, semprecchè vi si ritrovi di permanenza, o di transito una porzione qualunque delle Reali truppe. L' uffiziale in attività di servizio più elevato in grado, o più antico a gradi eguali, che si trovi impiegato nella città, nel borgo o nel villaggio vi eserciterà la carica di comandante di piazza. Un maggiore o capitano poi eserciterà la carica di maggiore di piazza, ed uno o due uffiziali subalterni a scelta del comandante vi funzioneranno da ajutanti di piazza.

166. I comandanti delle piazze eventuali avranno le attribuzioni accordate ne' numeri, 160, e 164 ai comandanti delle piazze aperte.

171. Quando il comandante o maggiore di una piazza eventuale ne partirà, il registro de' posti, e del servizio giornaliero sarà da lui consegnato al comandante o maggiore, che lo rileverà: quando poi non sarà rilevato da alcuno lascerà il detto registro suggellato all' autorità civile, ed in mancanza al sindaco del luogo, onde consegnarsi al comandante o maggiore del primo corpo, che in seguito potrà quivi stabilirsi; e questi soltanto sarà autorizzato a toglierne il suggello.

Art. 10.

De' comandanti delle isole, de' forti, delle cittadelle e de' castelli.

172. I comandanti delle isole avranno il comando superiore di tutto il personale, e materiale di guerra esistente nell' isola di loro rispettivo comando, e vi eserciteranno l' autorità medesima accordata a' comandanti delle piazze aperte: dipenderanno da essi i comandanti de' forti esistenti nell' isola, di cui potranno ancora prendere il comando superiore ogni qual volta vi risiederanno, con le norme prescritte al n.° 22.

174. I comandanti delle cittadelle, de' forti o de' castelli avranno nel limite del rispettivo loro comando le istesse attribuzioni, e la stessa autorità nel corso della presente ordinanza, accordata a' comandanti delle piazze di guerra ne' loro varj stati.

186. Essi non permetteranno ad alcuno straniero di soggiornarvi, senza Nostro special permesso.

187. Non vi lasceranno entrare verun forziere, collo, o involto, nè veruna cassa chiusa, o balla e specialmente in tempo di guerra, senza farla aprire e visitare.

189. Non si potrà ricevere, sotto titolo di detenzione, nè ritenere in una cittadella, in un forte, o castello alcun privato senza espresso Real comando, o senza ordine in iscritto delle autorità dalle quali, tale luogo forte può dipendere; esse per altro non lo daranno se non in un caso urgentissimo di cui renderanno, per le vie gerarchiche, istantaneo e circostanziato rapporto.

TITOLO SECONDO

DEL SERVIZIO.

Capitolo I.

Del servizio che i Corpi prestar denno nelle piazze.

ARTICOLO I.

Del servizio dello stato maggiore dell' esercito.

223. Il capo dello stato maggiore sottoscriverà gli ordini, le circolari, le situazioni e le carte che dansi per copie uniformi; ed autorizzato poi dall' uffiziale generale o superiore da cui dipende, firmerà ogni altra carta, dovendo però la di lui firma esser preceduta dalle parole, *per ordine del* . . . .

225. Gli uffiziali dello stato maggiore dell' esercito addetti ad un corpo di truppa, che marcia nell' in-

terno del Regno, saranno incaricati della corrispondenza con le autorità locali per quanto ha rapporto a' bisogni della truppa stessa. Uno di essi marcerà sempre colla vanguardia avanzata, e curerà i particolari relativi agli alloggi, alla ripartizione del servizio, ed al collocamento de' posti: gli uffiziali destinati per gli alloggi ad esso lui si dirigeranno, dovendo seguirne le additazioni.

232. Tutte le autorità militari e civili, essendone richieste, dovranno dare a tali uffiziali gli ajuti e le agevolazioni di cui abbisognar potessero: e quando pel dissimpegno della lor commessione resa manifesta, essi uffiziali abbisognassero o di mezzi o di cooperazione, dovranno con celerità ed energia prestarvisi completamente.

233. Agli uffiziali di stato maggiore isolati si fornirà l'alloggio a norma de' regolamenti; e dovendo trattenersi più di quindici giorni in un luogo senza esservi di residenza fissa, non potranno essere astretti a provvedersene da per essi.

Art. 3.

Del servizio degli uffiziali de' corpi facoltativi.

(*) 258. I direttori de' corpi facoltativi, ne' casi urgenti di servizio, e ne' limiti della di loro direzione avranno l'autorità di spedire da un luogo all'altro

qualunque uffiziale o guardia impiegato a' loro ordini, dandone però conto per le vie gerarchiche al ministro segretario di stato della guerra. Essi potranno proporre ancora, per l'organo stesso, que' traslocamenti di uffiziali o guardie, che crederanno utili al servizio.

(*) 263. Il governatore o comandante di una piazza disporrà che un uffiziale di artiglieria tra quelli incaricati del materiale dell'arma, ed un uffiziale del genio, ambi a scelta de' rispettivi superiori locali, con l'assistenza di un uffiziale dello stato maggiore della piazza, e del commessario di guerra, facciano impreteribilmente ogni due mesi una visita a tutte le fabbriche addette al materiale dell'artiglieria, come arsenali, polveriste, magazzini, riserve, sale d'armi, ec. ec., e formino un verbale dello stato in cui si trovano, non che delle riparazioni da farvisi, onde questi locali si conservino sempre in istato di servizio. Tale verbale a firma di tutti sarà compilato in quintupla spedizione, di cui una rimarrà all' uffiziale di artiglieria, che per l'organo de' proprj superiori ne farà rapporto al direttor generale dell'arma, una all' uffiziale del genio che farà lo stesso, un'altra al commessario di guerra, e le altre due al governatore o comandante della piazza, che, ritenendone una presso di se, rimetterà l'altra al ministro segretario di stato della guerra per le vie ordinarie.

(*) 264. Altra visita verrà praticata anche ogni due mesi da un uffiziale del genio, in unione di un uffi-

ziale dello stato maggiore della piazza, e del commessario di guerra, a tutte le fortificazioni, caserme, prigioni, ed a tutti gli spedali, alloggi, corpi di guardia, e ad ogni altra fabbrica addetta al servizio militare o di Regia proprietà nel ramo di guerra. Gli uffiziali suddetti saranno accompagnati nella visita dalle rispettive guardie del genio, da' custodi, o da altri incaricati della conservazione degli edificj militari e delle fortificazioni, non che da un uffiziale della truppa che trovasi ad abitare in ciascuna caserma o in ciascuno edificio. Di tale visita si faranno de' verbali ne' quali verranno notate le deteriorazioni avvenute, specificando quelle nate da incuria, ond'essere a carico delle truppe o delle persone da cui provvengono. Tali verbali saranno fatti in quintupla spedizione, e da tutti firmati; una di esse rimarrà all' uffiziale del genio, che per l' organo de' proprj superiori ne farà rapporto al direttor generale dell' arma, una alla parte interessata, una al commessario di guerra, e due al governatore o comandante della piazza, per farne l'uso prescritto nel numero precedente.

(*) 265. Delle degradazioni nate per incuria si farà dall' uffiziale del genio il corrispondente verbale estimativo, passandone copia al governatore, o comandante della piazza, il quale disporrà che l' ammontare della spesa venga subito pagata al genio dalle truppe o persone che hanno cagionato i danni, e vigilerà quindi che questi siano subito rifatti. Per le altre riparazioni,

che si riconosceranno bisognevoli in questa visita, ed in quella di cui è parola al num.° 263 si eseguiranno le prescrizioni dei regolamenti del genio.

(*) 266. Si faranno delle visite parziali con le stesse forme stabilite per le precedenti tutte le volte che il comandante del genio avvertirà quello della piazza di qualche incoveniente, e se ne faranno pure verbali, e stati estimativi a norma del prescritto ne' tre precedenti numeri.

272. I comandanti locali de' corpi facoltativi in una piazza di guerra, o in qualunque luogo forte, avranno cura che alla distanza di cinquecento tese dal sopracciglio del parapetto de' cammini coperti più avanzati nella campagna non si apra strada, fosso o canale, non si trasportino rottami, e non si alzi veruno edificio senza che ne sia preceduta una Nostra autorizzazione; e che tanto nelle parti costitutive della cinta, che a distanza minore di cinque tese dal piede delle scarpe interne de' ripari non si costruiscano fabbriche di qualunque natura. Nel caso di contravvenzione riferiranno l' occorrente al governatore o comandante della piazza o del luogo forte, onde i lavori suddetti siano prontamente demoliti a spese de' particolari, che gli avranno intrapresi, senza ch' essi abbiano diritto a compenso alcuno: nel tempo stesso ne avanzeranno rapporto per l' organo de' proprj superiori, onde provocarsi le Nostre risoluzioni.

273. I lavori pubblici o particolari da eseguirsi ne'

limiti delle distanze citate nel numero precedente, come strade, fossi, canali, argini, edificj ec. verranno d'ordine del governatore o comandante sottoposti all'esame del comandante locale del genio, il quale trovando che non siano nocivi alla difesa della piazza o del luogo forte, ne determinerà l'allineamento, la traccia, il rilievo, ec. Di tale operazione dovrà il governatore o comandante della piazza far rapporto per le vie ordinarie, ed il comandante del genio a' proprj superiori, i quali emetteranno il loro parere in assunto, e lo dirigeranno al Nostro ministro della guerra.

(*) 281. Gli uffiziali, e le guardie dei corpi facoltativi, che debbono conservare gli archivj delle direzioni, e le chiavi delle polveriste, de' magazzini, delle riserve ec. avranno delle abitazioni nel circuito della piazza di preferenza a tutti gli uffiziali della guarnigione. Esse saranno per gli uffiziali corrispondenti al di loro grado, ed a tenore del prescritto nelle Nostre ordinanze, e per le guardie della competenza di uffiziali subalterni.

(*) 288. Accadendo il cambio di un guardia de' corpi facoltativi, la consegna de' generi in suo potere si eseguirà in presenza dell'uffiziale dell'arma rispettiva incaricato del materiale, qualora ve ne sia uno sopra luogo, e con l'assistenza del commessario di guerra, che ne legalizzerà il verbale: per le polveriste poi sarà necessario benanche l'intervento del governatore o comandante della piazza, ovvero di un uffiziale dello

stato maggiore di essa, dal governatore o comandante suddetto a ciò delegato.

289. Accadendo la morte di un uffiziale facoltativo nel luogo di sua residenza, al suggellamento delle sue carte, oltre alle persone accennate nell' Art. 8.° Cap. 1.° Tit. 3.°, assisterà benanche un uffiziale dell' arma rispettiva. Tali carte non potranno essere dissuggellate che alla presenza delle persone medesime. Se nella piazza non vi fosse alcun uffiziale dell' arma, il maggiore di essa darà avviso dell' avvenuta morte al direttore dal quale il servizio facoltativo della piazza dipende, e questi dovrà subito spedirvi un uffiziale colle istruzioni da esso lui firmate. Il suggello alle carte suddette non potrà essere tolto che alla presenza dell' uffiziale facoltativo, il quale di unita al maggiore di piazza ne farà inventario, classificandole in tre categorie: saranno nella prima comprese le carte relative al servizio dell' arma, nella seconda le memorie o le istruzioni particolari raccolte, o composte dal defunto circa il mestiere, e nella terza le carte particolari de' suoi interessi o della sua famiglia; di quelle contenute nelle due prime classi fattosene un particolare inventario, rimarranno presso l' uffiziale facoltativo, il quale ne farà rapporto per l' organo de' suoi superiori al direttor generale: per le rimanenti si eseguirà quanto è prescritto per le carte di ogni altro individuo militare.

(*) 290. Accadendo la morte di un guardia de' corpi facoltativi si eseguirà il prescritto nel numero prece-

dente, ed a dippiù si suggelleranno tutti' i magazzini ch' erano in consegna del defunto, inviandone le chiavi al governatore o comandante della piazza. Gli anzidetti suggelli non potranno togliersi che alla presenza di un uffiziale dell' arma, il quale di unita al maggiore di piazza, e con l'assistenza del commessario di guerra procederà all' inventario de' generi esistenti. Tali magazzini non potranno essere aperti, quando anche dovessero da essi estrarsi degli oggetti necessarj al Nostro Real servizio, se non sianvi presenti le indicate persone, e ciò finchè, terminato l' inventario de' generi esistenti, altro individuo del corpo non venga a rimpiazzare il defunto, o a farne le funzioni.

291. Ogni persona non militare che sarà impiegata in lavori di artiglieria o del genio, sia negli arsenali, nelle fortificazioni, o in altri stabilimenti, durante il tempo del lavoro sarà soggetta alla disciplina militare egualmente che i soldati, e come essi punita dagli uffiziali facoltativi per le contravvenzioni e pei reati militari. Pei delitti o misfatti però sarà rimessa nel termine di 24 ore a'tribunali ordinarj, con la notizia uffiziale corrispondente.

297. Le persone comunque impiegate ne' lavori dell' artiglieria o del genio saranno munite di un ordine in iscritto del comandante dell' arma rispettiva, col visto del governatore o comandante la piazza, onde poter entrare in tutti, o in una porzione di essi locali. Tale ordine sarà fatto ostensibile alle persone cui sono in consegna, o al capo-posto di guardia.

(*) 298. Il comandante del genio di una piazza dovrà tenere l'inventario di ogni locale co' mobili fissi ed infissi di pertinenza della guerra, quello delle parti che costituiscono le fortificazioni, ed anche delle porte, de' rastelli, delle barriere, delle palizzate, de' ponti levatoj, de' corpi di guardia, delle garitte, cc. Tale inventario sarà formato col concorso del governatore o comandante della piazza, o del maggiore di essa, e del commessario di guerra; sottoscritto in tripla spedizione da' medesimi e dall' uffiziale del genio, ne rimarrà una copia ne' rispettivi archivj di ognuno di essi. La verificazione di esso inventario si effettuirà nella visita da farsi ogni due mesi, come viene prescritto nei numeri 263, e 264.

299. È severamente proibito sotto qualsivoglia pretesto la coltura, il pascolo, e la piantagione di alberi ne' terreni costituenti le fortificazioni, nell' interno delle piazze alla distanza di cinque tese dal piede de'ripari, intorno a' magazzini a polvere, nelle fossate, ne'cammini coperti, sullo spalto ec. come ancora la riduzione ad uso di giardini di qualunque delle suddette parti. Non si permetterà che il solo taglio delle erbe nelle debite stagioni, a profitto dell' amministrazione dell'orfanotrofio militare, da eseguirsi con le norme date all' uopo dal comandante locale del genio, che saranno contemplate nello stabilirsene le condizioni di affitto. Potranno pertanto gli uffiziali del genio piantar gli alberi convenienti secondo i principj di fortificazione, ed

il legname provveniente da questi sarà pure a vantaggio dell' orfanotrofio anzidetto, semprequando esser non debba impiegato per la difesa della piazza.

300. Si permetterà nelle fossate ripiene di acqua, e ne' canali di comunicazione l' affitto della semplice pesca a profitto dell' anzidetta amministrazione, con l' espressa proibizione però di praticarvi ripari, fascinaggi, e le così dette cannizzate che impediscono la libera circolazione delle acque. Un tale divieto sarà pure espresso nelle condizioni de' corrispondenti affitti.

Art. 4.

Del servizio del commessariato di guerra.

(*) 306. I commessarj ordinatori ed i commessarj di guerra ubbidiranno a' comandanti della provincia, valle, o piazza, e dell' esercito o corpo cui sono addetti, ed eseguiranno i loro ordini allorquando verranno richiesti di concorrere ad operazioni al di loro ramo spettanti, o di eseguire cose che vi abbiano rapporto.

(*) 307. In qualsivoglia posizione non obblieranno la dipendenza diretta dall' intendente generale dell' esercito, cui rapporteranno periodicamente e straordinariamente l' andamento di ogni loro operazione, conformandosi a' regolamenti particolari del corpo.

(*) 308. Nella esecuzione delle incumbenze ordinarie o straordinarie i commessarj ordinatori e di guerra si

atterranno scrupolosamente ai regolamenti ed alle ordinanze ed istruzioni, nè potranno in alcun caso menomamente allontanarsene: all'oggetto Vietiamo a qualunque autorità di prescriver loro cose contrarie a tali regolamenti ed ordinanze, e nel caso che ordini di tal fatta venissero lor dati, essi dovranno farne con chiarezza rilevare la opposizione a' regolamenti ed alle ordinanze precitate, e pria di darvi esecuzione innoltrarne pronto rapporto per le vie ordinarie: lo stesso eseguirà l'autorità, da cui l'ordine è provvenuto.

(*) 309. I commessarj essendo i fiscali de' Nostri interessi, dovranno esercitarne le funzioni in tutt' i rami ove il lor dovere li chiama, senz'attendere per ciò fare degli ordini speciali. Conseguentemente dissimpegneranno essi i varj incarichi di lor servizio, dando solo conoscenza alle autorità militari di quelle operazioni che richiedono la concorrenza di qualche persona militare, e per la quale devesi eseguire qualche disposizione circa il materiale. Saranno però nel dovere di chiedere il permesso per potere eseguire i movimenti, le traslocazioni, o le visite all' uopo necessarie.

(*) 310. Per tutto ciò che ha rapporto al dissimpegno particolare del servizio amministrativo i commessarj ordinatori e commessarj di guerra dipenderanno direttamente ed esclusivamente dall' intendente generale dell' esercito. I comandanti militari che in questo ramo avessero delle doglianze contro ad essi, le rapporteranno per le vie ordinarie, onde ottenere le analoghe provvidenze.

(*) 314. Tutti gl' impiegati alle amministrazioni militari presteranno ubbidienza e rispetto alle autorità militari ed a' commessarj di guerra. Essi prenderanno rango nella scala gerarchica a norma delle assimilazioni ad essi accordate, ma sempre alla coda delle rispettive classi, riscuoteranno da' militari dell' esercito il rispetto e la considerazione a tali gradi dovuta.

(*) 316. Allorchè una piazza di guerra sia dichiarata in istato di guerra, gli anzidetti commessarj si presteranno maggiormente alla esecuzione di quanto il governatore o comandante di essa crederà dover praticare per la sua sicurezza, a norma delle facoltà accordategli dalla presente ordinanza.

(*) 317. In istato di assedio poi dipenderanno completamente dagli ordini di esso governatore o comandante, come dal loro capo immediato.

Art. 7.

Del servizio della gendarmeria Reale.

370. Accadendo la morte di un uffiziale di gendarmeria, il suggello ai suoi effetti si apporrà con le norme prescritte nell' Art. 8.° Cap. 1.° Tit. 3.°; ma un uffiziale dell' arma, ed in sua mancanza il più graduato dei sotto-uffiziali dovrà assistervi. Se nella piazza non ve ne sia alcuno, le carte di servizio suggellate, saranno depositate nell' archivio del governatore o coman-

dante della piazza, il quale le consegnerà all' individuo che verrà a rimpiazzare il morto, e ne farà inventario.

372. Gli uffiziali della gendarmeria Reale che si troveranno stanziati in un paese ove non siano altre truppe, o altri uffiziali con lettere di servizio, e ad essi superiori in grado o anzianità, nè vi sia da Noi nominato un comandante di piazza, ne eserciteranno le funzioni a' termini dell' Art. 9.° Cap. 1.° Tit. 1.°

Art. 10.

Del servizio delle truppe stanziali.

406. Le truppe stanziali sotto qualunque denominazione dipenderanno direttamente da' comandanti le armi nelle province o valli cui appartengono, e da' governatori o comandanti le piazze, nelle quali potranno trovarsi. È perciò che i comandanti di esse faranno tenere alle suddette autorità ogni primo di mese una situazione numerica dell' effettivo della forza, e della sua distribuzione, con la indicazione dell' armamento, delle munizioni di guerra, e di ogni oggetto che riguardar possa il di loro servizio militare.

407. Semprequando le succennate autorità ordineranno a' rispettivi capi di esse truppe di riunirle tutte o in parte, ovvero di far loro prestare un servizio militare qualunque, eglino ubbidiranno subito, ma ne daranno parte all' immediato loro superiore; rimanendo respon-

sabili degli ordini suddetti coloro che li avessero dati in opposizione a' regolamenti.

408. Mentre che tali truppe saranno riunite, ed impiegate al servizio, riconosceranno e presteranno ubbidienza a tutte le autorità militari, siccome ogni altro individuo del Reale esercito, e gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di esse truppe saranno soggetti alla disciplina militare per le mancanze che commettessero essendo in atto di servizio, ovvero permanentemente riuniti in quartieri, caserme, o alloggi militari.

409. In ogni altra circostanza gl' individui tutti delle truppe suddette saranno sottoposti a' tribunali ordinarj.

410. Le truppe suddette prenderanno rango dopo tutte le truppe regolari al Nostro Real servizio, che si troveranno nella guarnigione, di qualunque arma esse siano, e gl' individui che le compongono prenderanno l'ultimo posto tra quelli dello stesso grado nelle truppe regolari; ed in nessun caso potranno prendere il comando di una piazza o di un luogo qualificato come tale, ed in cui trovisi altro uffiziale di truppe regolari.

411. I governatori o comandanti delle piazze, il servizio delle quali in tutto o in parte sarà confidato alle truppe stanziali, richiederanno al comandante di esse quel numero di uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di cui il servizio abbisognerà: dessi vigileranno ad impedire che nella nomina di tale servizio si commettano parzialità, e faranno eseguire quanto nelle particolari ordinanze, e ne' regolamenti da Noi dati ad esse truppe viene prescritto.

412. Ogni altra forza non militare sotto qualunque denominazione possa esistere, adempirà quanto trovasi prescritto nel corso del presente articolo, tutte le volte che per disposizione organica o per Nostri particolari ordini si troverà a dipendere da' comandi militari territoriali.

Capitolo 3.

Del modo di eseguire il servizio.

Art. 3.

Del servizio delle guardie ne' loro posti.

556. I militari che sono di guardia non potranno esser puniti se non per ordine del governatore o comandante della piazza, ovvero del proprio capoposto, cui dovrà dirigersi chiunque avesse motivi di dolersi di alcuno di essi: essendo a vista del corpo di guardia non potranno essere arrestati se non per ordine del comandante del posto.

557. Se un sotto-uffiziale o soldato di guardia, allontanatosi dal posto, sia arrestato per qualsivoglia mancanza da lui commessa, sarà condotto alla granguardia, ed il comandante di questa mentre prenderà le misure, ed i provvedimenti convenienti al caso, ne informerà il comandante del di lui posto.

571. Non potranno le sentinelle abbandonare le armi nè posarle anche quando si trattengono dentro la garitta: è proibito loro di sedere, leggere, fumare, cantare o fischiare, non che di parlare ad alcuna persona senza necessità, nè dovranno nel passeggiare discostarsi giammai dal posto rispettivo più di quindici passi: non permetteranno in fine il fumare nè alcun atto indecente guasto o disordine nelle vicinanze del posto che guardano.

580. Le sentinelle non permetteranno che alcuno si avvicini troppo ad esse, particolarmente di notte. Procureranno quindi per quanto è possibile che la gente passi sempre ad una certa distanza da loro, e per d'avanti ad esse.

581. Le sentinelle situate su i ripari, presso i magazzini a polvere, agli arsenali, ed altri luoghi la cui custodia sia giudicata importante dal comandante della piazza, dopo battuta la ritirata ed oscurata la notte, nell' avvicinarsi alcuno al di loro posto grideranno con voce forte, *alto* e nell'istessso tempo si porteranno nella posizione di *preparate le armi* senza però armare il cane: fermata la persona grideranno *chi va là?* e quando questa avrà risposto convenientemente, come per esempio, uffiziale, ovvero sotto-uffiziale, o soldato di ordinanza, o chiunque altro si fosse grideranno *avanzate* ma terranno sempre le armi nella indicata posizione: appena poi la persona sarà a portata di essere distinta, se sarà uffiziale, o altro individuo non militare, e non sospetto lo lasceranno passare: e se sarà un sotto-uffiziale

o soldato senz' armi, o persona non militare e sospetta, la fermeranno e grideranno *alla guardia*, onde il caporale avanzatosi possa condurla al comandante del posto, il quale la esaminerà, e se sia sotto-uffiziale o soldato si assicurerà del motivo pel quale si trovi fuor di quartiere. Se la sentinella sarà molto lontana dal posto ne passerà la voce sino al corpo di guardia per mezzo delle sentinelle intermedie. Ne' posti meno importanti durante la notte grideranno soltanto *chi va là?* e non faranno fermare le persone se non quando esse perturbassero l'ordine, o dassero indizio di cattiva intenzione; ma per gli sotto-uffiziali e soldati non di ordinanza, eseguiranno quanto è prescritto di sopra.

585. Nelle piazze che non sono di guerra, il governatore o comandante potrà ordinare che talune sentinelle soltanto eseguano nella notte quanto viene prescritto nel num.° 581, e ciò per circostanze di sicurezza, o per la importanza del posto che guardano. Tutte però nella notte all' approssimarsi di una truppa armata, grideranno *chi va là?* ed eseguiranno quanto è detto di sopra.

586. Se una sentinella nella notte scorgerà persona che si diriga verso di essa griderà *chi va là?* e non ottenendone risposta ripeterà subito *alto chi va là?* e ciò fino alla terza volta, e se la persona anzi che rispondere o fermarsi continui ad avvicinarsi la sentinella calerà la bajonetta, ed anderà ad incontrarla, onde assicurarsi se ciò avvenga per mancanza di udito, o per effetto di balordagine, nel qual caso l'arresterà e chiamerà

alla guardia: praticherà lo stesso se sia persona sospetta, o che cerchi nascondersi o fuggire; ma se verrà minacciata, o si vegga sul punto di essere insultata gli farà fuoco addosso, e chiamerà parimente *alla guardia*. Se poi più persone si dirigano sulla sentinella, e dopo la seconda voce non abbiano risposto, nè siansi fermate, essa avvertirà che *se non si fermano farà fuoco*, e intanto chiamerà alla guardia, e se le persone seguiteranno ad avvicinarsi malgrado la terza voce la sentinella tirerà e continuerà a difendersi.

589. Durante la notte sarà vietato a chicchessia di passare nei ripari: le sentinelle non lo permetteranno se non alle ronde e pattuglie.

590. Le sentinelle su i ripari e sulle opere esteriori vigileranno su i fossi, e cammini coperti: nel corso della notte, al minimo rumore grideranno, *alto chi va là?* e non ottenendo risposta dopo replicato il grido faranno fuoco e chiameranno *alla guardia*.

591. Le sentinelle situate sulle opere esteriori non permetteranno che alcuno passi pel disopra delle palizzate, o salga in cima al parapetto, se non sia accompagnato da un uffiziale dello stato maggiore della piazza, o se il caporale di posa nel dar loro la consegna non abbia individualmente espresso di lasciarlo salire. Arresteranno tutti quei che misurassero l'altezza dei fossi, o tracciassero il piano della fortificazione o di qualche opera, quando il comandante della piazza non abbia dato ordine espresso di lasciarli operare.

597. Se una persona militare o non militare insulti con parole, o vie di fatto una sentinella, questa lo arresterà e chiamerà *alla guardia*. Il comandante del posto, dopo di avere chiarito l'avvenimento, spedirà il prevenuto alla gran guardia facendone circostanziato rapporto straordinario, che contenga benanche il nome di coloro che si potrebbero chiamare come testimonj. Lo stesso eseguirà il comandante della gran guardia verso il governatore o comandante della piazza, il quale ai termini delle leggi in vigore, rimetterà il prevenuto nelle carceri appartenenti al tribunale che dovrà giudicarlo, e quindi destinerà che un uffiziale dello stato maggiore della piazza prenda, nel più breve tempo, le corrispondenti notizie, che invierà al tribunale suddetto.

Art. 4.

Della gran guardia.

624. La gran guardia sarà principalmente incaricata del buon ordine e della tranquillità della piazza: tutt' i posti vi manderanno le persone militari, o non militari, che per aver commesso disordini fossero state arrestate.

625. Nelle piazze di guerra le guardie alle porte invieranno alla gran guardia tutt'i forestieri e le persone non conosciute che vi giungano, a norma del prescritto al num.° 657. L'uffiziale comandante la gran guardia

interrogherà tali forestieri, e farà condurre in casa del governatore o comandante tutti quelli provvenienti da paesi di estero dominio. In quanto agli altri potrà il governatore o comandante autorizzare l' uffiziale suddetto ad esaminarli e lasciarli passare, qualora giudichi potersi ciò fare senza inconveniente: in caso diverso questi li farà condurre al maggiore della piazza, il quale gl' interrogherà nuovamente, ed eseguirà per essi le prescrizioni date.

Art. 5.

Delle guardie alle porte ed a' posti principali dell' interno della piazza.

653. Alla barriera delle piazze di guerra vi sarà un sotto-uffiziale di consegna fissa, ovvero di piantone per osservare e notare tutte le persone che entreranno o usciranno dalla piazza senza avervi domicilio, residenza, o destinazione, escluse però quelle che per loro abituali interessi frequentino la piazza e siano dalla consegna conosciute. Questo sotto-uffiziale sarà fornito di un registro somministrato e cifrato dal maggiore della piazza, ove scriverà i nomi di tali persone e le notizie che le riguardano onde trarne i materiali, non solo pel rapporto che farà tre volte al giorno al comandante della guardia della porta, il quale lo includerà nel suo alla gran guardia, ma anche per gli stati che a norma del

prescritto al num.° 828 dovrà rimettere ogni sera al comando della piazza, ed all'autorità civile del luogo. Il capoposto della guardia alla porta visterà ogni sera il registro succennato non che il primo de' suddetti stati.

655. Il sotto-uffiziale di consegna o di piantone sarà autorizzato ad arrestare e visitare le carrette o i carri di qualunque specie che usciranno carichi dalla piazza, come pure le carrozze ed altre vetture chiuse, e ciò per osservare se qualche sotto-uffiziale o soldato vi si nasconda per evadere dalla piazza: visiterà egualmente le vetture, ed i carri coperti ch' entreranno, per esaminare se contengano cose tendenti alla sorpresa. Dovrà pure esaminare le scritture, ed i passaporti di tutt' i sotto-uffiziali o soldati, che si presenteranno alla barriera, e vigilerà attentamente, onde alcuno di essi entri o esca furtivamente dalla piazza senza presentarsi al comandante della guardia, conformandosi inoltre a quanto verrà prescritto nel seguito.

656. Il sotto-uffiziale di consegna o quello di piantone allorchè si presentino forestieri, o gente che viene dall' estero, militari che non appartengono alla guarnigione, o che vi ritornano dopo un' assenza, o altre persone per le quali abbia ricevuto particolari istruzioni, dopo di averne presi e notati i nomi li farà condurre da una delle due sentinelle della barriera al comandante della guardia. Questa ordinanza giungendo a convenevole distanza dalla sentinella innanzi alle armi, griderà: *comandante fuori della guardia*, voce che sarà

ripetuta dalla sentinella stessa, e l'ordinanza farà trattenere coloro che scorta infino a che il comandante uscito dal corpo di guardia abbia secoloro parlato: indi ritornerà al suo posto. Se i forestieri fossero in carrozza od a cavallo, detta ordinanza impedirà loro di andare più sollecitamente del suo passo, ed all'oggetto precederà sempre la carrozza o il cavallo: durante questa fazione avrà l'arme al braccio.

657. Quando una delle persone indicate nel numero precedente sarà stata condotta al comandante della guardia della porta: questi le farà le seguenti domande.

Chi siete?

Qual'è la vostra condizione?

Donde venite?

Dove andate?

Resterete in città?

Dove pensate di alloggiare?

Il comandante trascriverà le risposte per darne conto nel rapporto, e poi farà accompagnare da un'ordinanza al comandante della gran guardia quelle fra esse persone che avrà istruzione di spedirvi, congedando le altre.

658. I sotto-uffiziali ed i soldati d'ordinanza, che condurranno le sopraccennate persone alla gran guardia o da una guardia all'altra, non terranno secoloro discorso, ed interrogati da' forestieri su cosa qualunque, risponderanno di esser loro proibito il favellare. Non permetteranno inoltre che entrino in veruna casa o si fermino per istrada.

659. I forestieri di considerazione non saranno spediti alla gran guardia, ma dall'uffiziale di guardia alla porta si manderà immediatamente al comandante di essa gran guardia un rapporto che contenga le risposte date alle domande lor fatte, affinchè questi possa senza perdita di tempo informarne il comando della piazza. L'uffiziale di guardia alla porta conserverà la minuta del rapporto suddetto per potersene fare il confronto in caso di bisogno.

662. Le persone di minore considerazione verranno semplicememte esaminate da' sotto-uffiziali di consegna fissa o di piantone, all' entrare ed all' uscire nel modo prescritto nel num.° 657; le risposte da esse date verranno registrate.

668. Nelle piazze di guerra prima di permettere l'ingresso a carri o vetture che si presentino per entrare, la sentinella della barriera griderà *ferma là basso*, il che sarà ripetuto da sentinella in sentinella sino a quella della porta della piazza. Quest' ultima impedirà allora l' uscita ad altri carri o vetture, e non essendovene tra le porte griderà *marcia*, il che sarà ripetuto da sentinella in sentinella sino a quella dell' avanzata: questa allora farà sfilare le vetture alla distanza di trenta passi l' una dall' altra, affinchè i ponti non sieno tutti imbarazzati nello stesso tempo, e possa sempre alzarsene uno ove bisogni.

669. Mentre le vetture entreranno la sentinella situata alla porta farà mettere in fila quelle che si presente-

ranno per uscire, in maniera che non vengano ad imbarazzare il passaggio. Quando tutte le vetture che arrivano saranno passate, o che un competente numero di quelle che debbono uscire siasi riunito, la detta sentinella griderà *ferma là sopra*. Giunta che sia tal voce alla sentinella dell'avanzata, questa farà fermare le vetture che vogliono entrare, indi risponderà *marcia*, ed allora la sentinella della porta farà mettere in cammino le vetture che dovranno uscire, con tutte le precauzioni prescritte ed indicate di sopra.

671. Le sentinelle non permetteranno che alcuna vettura si fermi tra le porte, nè sopra i ponti levatoi, nè sotto le caditoje, ed impediranno che si trotti o galoppi su i ponti stessi.

672. Quando una vettura od un carro cagioni danno nel suo passaggio, il comandante la guardia ne ordinerà l'arresto, e ne farà subito rapporto. Il comandante la piazza ordinerà, che un uffiziale del genio assistito da un altro di piazza, e coll' intervento di un perito comune, qualora l' interessato lo esiga, esamini i danni prodotti: ove dall' esame risulti ch'essi danni siano stati cagionati da incuria o dissavvertenza del conduttore, e che debbano quindi gravitare a suo carico, il governatore o comandante anzidetto disporrà che la vettura non sia rilasciata se non dopo soddisfatto l' importo della riparazione, o data competente malleveria. Di tali misure faranno rapporto per le vie ordinarie il comandante la piazza, e quello del genio.

673. Le porte di una piazza di guerra così in tempo di pace che di guerra, si chiuderanno mezz'ora dopo il tramontare del Sole, e si apriranno mezz'ora prima del suo spuntare, qualora una necessità assoluta, di cui dovrà darsi conto, non obblighi ad alterare questa prescrizione.

674. Un'ora prima di chiudersi le porte di una piazza di guerra si suonerà la campana della città, quando ve ne sia, e non essendovene, i tamburi o trombetti delle guardie alle porte batteranno o suoneranno la chiamata sulle mura per avvertire coloro, che vorranno entrare in città od uscirne.

683. Nel momento in cui si farà partire la scorta per andare a prendere le chiavi, il tamburo o il trombetto, che si troverà di guardia alle porte salirà sul parapetto, e batterà o suonerà la marcia per prevenire della chiusura di esse: quando saranno chiuse si suonerà la ritirata.

684. Alla punta del giorno tutt' i tamburi o trombetti di guardia alle porte delle piazze di guerra, saliranno sul parapetto, ed ivi batteranno o suoneranno la diana.

691. Se nell'atto della prima apertura delle porte e barriere, il cui oggetto è la scoperta, si presenteranno abitanti o altre persone per uscire dalla piazza o per entrarvi, ciò non sarà loro permesso senza ordine in iscritto del governatore o comandante della medesima, ma si faranno stare a trenta passi indietro del corpo di

guardia coloro che vogliono uscire, e a circa cento distanti dalla barriera coloro i quali si presenteranno per entrare, attendendo che la scoperta sia terminata senza novità, e le barriere e le porte interamente aperte.

695. Aperte le porte e ricondotta dal capitano di chiavi al corpo di guardia la sua scorta, fatte entrare ed uscire le persone e le vetture che attendevano sullo spalto o nella città, il comandante della porta ispezionerà la sua gente, e fattala rientrare nel corpo di guardia, farà dare assetto a ciò che potrà occorrere nel vestiario, nel corredo e nella compostezza.

Art. 7.

Delle pattuglie.

723. Le pattuglie sono incaricate del buon ordine, e della tranquillità della piazza, non che della polizia delle persone militari. Esse porranno mente su di ciò, che vedranno, o ascolteranno, camminando all'uopo lentamente, ed arrestandosi ad ogni rumore. I comandanti di esse faranno circostanziato rapporto di ogni cosa che avranno scoperto ai comandanti dei rispettivi posti, i quali ne faranno menzione nel primo tra quelli a spedirsi da loro al comandante della gran guardia; ma se si tratti di cose importanti glie ne daranno parte all'istante.

725. Arresteranno coloro che troveranno in rissa, o commettendo disordini, e li condurranno alla gran guar-

dia, dopo di che riprenderanno la strada che loro sarà stata indicata, e nel ritorno al rispettivo posto ne renderanno conto al comandante.

728. Gl' individui non militari, che nelle piazze di guerra le cui strade non siano illuminate si trovassero dopo battuta la ritirata de' paesani senza fuoco, o lume, ovvero in atto di commettere disordini, saranno arrestati dalle pattuglie, e condotti alla gran guardia dove verranno custoditi, finchè dopo il rapporto che ne sarà fatto al governatore o comandante della piazza non giungano provvedimenti sul conto loro.

Art. 8.

Delle ronde.

743. L' oggetto delle ronde si è di visitare durante la notte i posti o le sentinelle ond' esaminare se gli uni o le altre eseguano con precisione, e vigilanza il servizio affidato loro, e di spiare inoltre tutto quello che può avere rapporto alla sicurezza della piazza.

Art. 9.

De' distaccamenti di guerra, e delle partite.

(*) 784. La vendita del bottino fatto sul nemico si farà all' incanto dal maggiore della piazza con l'assistenza del commessario di guerra, e sul prodotto di essa vendita,

si riterrà il cinque per cento che sarà ripartito fra gli uffiziali dello stato maggiore della piazza, in proporzione de' rispettivi gradi: sono eccettuati da questa ritenuta gli oggetti che verranno comprati per Nostro conto.

(*) 785. Saran compresi nella vendita tutt'i generi presi al nemico, eccetto le armi, che si considereranno di Nostra proprietà.

(*) 786. Il prodotto della vendita del bottino fatto sul nemico da una porzione qualunque delle Nostre truppe si distribuirà con la seguente proporzione:

Ad un uffiziale generale comandante la truppa .... parti 50

Ad ogni altro uffiziale generale che ne abbia fatto parte, o colonnello comandante la truppa. parti 40

Ad ogni altro colonnello che ne abbia fatto parte, o tenente-colonnello comandante la truppa. parti 30

Ad ogni altro tenente-colonnello che vi abbia appartenuto, o maggiore comandante la truppa.. parti 24

Ad ogni altro maggiore, o capitano col comando della truppa.............................. parti 18

Ad ogni altro capitano, o ad un subalterno col comando della truppa........................ parti 12

Ad ogni altro subalterno che ne abbia fatto parte, o ad un sotto-uffiziale fino a secondo sergente con comando.............................. parti 6

Ad ogni sotto-uffiziale fino a secondo sergente, e ad ogni caporale con comando.......... parti 4

Ad ogni altro caporale........................ parti 2

Ad ogni soldato, tamburo, o trombetto.. parte 1

788. Coloro che avran venduto ne' paesi di passaggio o nelle campagne gli effetti presi all' inimico, e coloro che li avran ricevuti o comprati, saran riputati e puniti, i primi come ladri, ed i secondi come occultatori.

TITOLO TERZO

DELLA POLIZIA, E DEL GOVERNO.

Capitolo I.

Della polizia, e del governo delle piazze.

Art. 2.

Della polizia, e del buon ordine delle piazze.

815. Nelle piazze di guerra non potrà pubblicarsi alcun bando senza il permesso di chi le comanda, cui le autorità competenti si dirigeranno in iscritto per ottenerlo. Tal permesso non sarà ricusato se non nei casi in cui il bando sia giudicato contrario alla sicurezza o tranquillità della piazza, del che dovrà farsene immediato rapporto.

816. Nei casi preveduti da questa ordinanza ne'quali il governatore o comandante di una piazza debba ema-

nare ordini alla di cui esecuzione siano astretti gli abitanti, o che sia loro interesse conoscere, il governatore o comandante stesso si dirigerà alle autorità civili, che faranno colle forme in uso pubblicare il bando o l'ordine.

817. Allorquando dalle autorità civili emani un bando che tutto o in parte interessi le truppe, il governatore o comandante potrà farlo inserire nell'ordine della piazza, o per intero o nella sola porzione giudicata necessaria.

821. Nelle piazze di guerra non si farà alcuna convocazione nè radunanza popolare senza il permesso del governatore o comandante; ma nelle altre piazze basterà che l'autorità civile competente faccia prevenire di tale radunanza il governatore o comandante. Nell' uno o nell'altro caso i rispettivi governatori o comandanti di piazza non potranno opporvisi se non quando tale riunione compromettere possa il Real servizio, o la sicurezza pubblica: in tale circostanza essi dovranno renderne conto immantinente a Noi per l'organo del ministro segretario di stato della guerra, ed in pari tempo all' autorità militare da cui possano immediatamente dipendere. Ove poi le convocazioni o riunioni si opponessero alle leggi vigenti, le vieteranno, prima con rimostranze, e poi con la forza se sia d'uopo.

822. Nel caso d'incendio, quando la guarnigione sia troppo debole, o che si scorga necessità di maggiori ajuti, l'autorità civile, di concerto col governatore o

comandante della piazza riunirà un numero di abitanti per cooperare ad estinguerlo : questi però dovranno subito ritirarsi quando sopraggiunga truppa sufficiente , o quando la loro opera sarà giudicata non più necessaria.

823. Non sarà permesso alcuno spettacolo. in una piazza, se il governatore o comandante della medesima non lo abbia prima autorizzato : questi fornirà l' autorità civile della forza necessaria a mantener quivi il buon ordine.

824. Le guardie o le truppe destinate a dare braccio forte alle autorità civili per mantenere il buon ordine , eseguiranno quanto ai comandanti di esse verrà indicato dalle suddette autorità : tali prescrizioni intanto dovranno limitarsi a misure di custodia e di sicurezza, dovendo in ogni qualunque circostanza le Nostre truppe dar solo braccio forte alla forza incaricata della polizia, o altra forza non militare, senza però mai frammischiarsi con essa , nè incaricarsi della esecuzione delle misure che vi han rapporto, e che dovran solo proteggere.

825. Le persone non militari, che venissero arrestate dalle guardie del buon ordine negli spettacoli , o in altri luoghi pubblici saranno per ordine del governatore o comandante della piazza rimesse sempre tra ventiquattro ore al più tardi all'autorità ordinaria.

827. Ogni locandiere , albergatore , trattore, tavernaro, o altro abitante di una piazza di guerra di qualunque qualità e condizione egli sia , farà tenere ogni sera dopo la chiusura delle porte al governatore o coman-

dante della piazza la dichiarazione dei forestieri partiti o arrivati alla propria locanda, o casa, od al proprio albergo, annotandovi il tempo che questi avran dichiarato di volervi soggiornare. Se un forestiere per qualunque inopinata circostanza non avrà potuto partire il giorno prefisso, l'albergatore dovrà farne parola nella dichiarazione di quello istesso giorno, specificando il motivo ed il periodo del prolungamento della dimora. A questo effetto in vicinanza della sentinella ch'è alla porta dell'abitazione del governatore o comandante, o di quella ch'è innanzi alle armi della gran guardia, si attaccherà al muro una cassetta chiusa a chiave, e con un'apertura nella parte superiore, nella quale gli abitanti dovranno porre le suddette dichiarazioni.

828. Ogni sera dopo la chiusura delle porte le consegne porranno nella cennata cassetta lo stato dei forestieri entrati ed usciti dalla piazza nel corso del giorno, esattamente copiato dal registro, e vistato dall'uffiziale di guardia alla porta. Inoltre le consegne medesime rimetteranno un duplicato dello stato suddetto, firmato soltanto da esse all'autorità civile competente, affinchè questa dal suo canto possa anche vigilare alla tranquillità, ed alla sicurezza pubblica.

830. È proibito ai maestri di posta delle piazze di guerra di dar cavalli di posta al alcun individuo dimorante nella piazza stessa, senza un permesso in iscritto del governatore o comandante.

831. Nelle piazze di guerra dove esista un porto o

luogo di sbarco, i padroni dei bastimenti o dei battelli, che vi perverranno saranno obbligati di rimettere al comando della piazza una relazione circostanziata dei passaggieri che avranno al loro bordo, e niuno potrà esservi ricevuto, nè partire con tali bastimenti senza il permesso in iscritto del comandante, e senza sottoporsi ad esser visitato dagli uffiziali o sotto-uffiziali che questo superiore potrà mandarvi, se lo giudichi a proposito, per esaminare se vi sia persona sospetta. I bastimenti di guerra non dovranno esser sottoposti ad una tale prescrizione, come anche quelli di commercio ne' porti grandi, o sopra i fiumi che non attraversano le piazze.

832. È vietato ai bastimenti ed alle barche di stazionare lungo le mura delle opere di fortificazione o delle banchine, o di legarvi gomene o capi, dovendo invece trattenersi nei luoghi all' uopo designati.

843. Le persone non militari ritrovate dalle ronde o pattuglie nelle strade in atto di commettere disordini, o arrestate da qualunque militare nella flagranza, o quasi flagranza di un delitto, verranno condotte alla gran guardia, o al posto più vicino per essere in seguito quivi trasferite; e da colà nel termine di 24 ore, d' ordine del governatore o comandante della piazza, consegnate all' autorità ordinaria competente.

844. Se il disordine o il delitto commesso dalle dette persone interessasse la sicurezza dello stato, il governatore o comandante di una piazza di guerra potrà farle

custodire in una prigione militare, rendendone conto per le vie ordinarie, e ponendosi di accordo coll' autorità competente.

845. I militari di qualunque grado, che ai termini dello statuto penale esser non possono arrestati da autorità o forza non militare se non nella flagranza o quasi flagranza del delitto, verranno anche in questo caso consegnati impreteribilmente nel corso di 24 ore dall' arresto all' autorità militare, cui dovrà rimettersi copia del verbale dell' arresto medesimo, onde se occorra possa far tradurre i prevenuti al tribunale competente a norma di quanto è detto al num.° 107.

846. Dovendo dall' autorità civile procedersi all' arresto di un militare qualsivoglia, essa ne farà domanda al governatore o comandante della piazza il quale darà le disposizioni convenevoli onde l' arresto si esegua dalla forza militare. Conosciuta indi la cagione dell' arresto dovrà esso governatore o comandante rimettere l' arrestato al tribunale competente a norma dello statuto penale: se però l' arresto sia semplicemente cagionato da misure di custodia o sicurezza, l'arrestato rimarrà nelle prigioni militari.

847. Allorquando per circostanze autorizzate dallo statuto penale una forza qualsivoglia arresti un uffiziale, non potrà per conto alcuno pretendere ch' egli deponga le sue armi: potrà solo la detta forza toglierlele nel solo caso ch' egli ne abusi.

848. Ogni persona non militare che indossi divisa o

insegna militare potrà essere arrestata da qualsivoglia militare sciente del travestimento, e quindi verrà punita a seconda dello scopo che aveva in mente nel travestirsi.

850. Le autorità militari terran mano a che ogni militare sia rispettato non solo dagli altri superiori, i quali abusar non debbono della propria autorità o servirsene con modi indecorosi, ma benanche da qualunque autorità non militare, e generalmente da ogni individuo; volendo Noi che quando gli uni o le altre ne usassero altrimenti, se ne faccia a Noi rapporto per l'organo del ministro segretario di stato e guerra, per le providenze di rigore che stimeremo dare.

852. Le donne scostumate venendo sorprese con sotto-uffiziali o soldati nelle caserme, nei corpi di guardia, o in altri siti ove le truppe si trovino in servizio, saranno per ordine del governatore o comandante consegnate all' incaricato di polizia ordinaria per essere punite ai termini de' regolamenti di essa; e questo dovrà fargli conoscere il risultamento delle sue disposizioni, ed anzi alle occorrenze prender secolui di concerto le misure necessarie per scemare il numero di esse donne, o per allontanare le infette.

855. È vietato ai governatori o comandanti delle piazze di dichiarare riservata alcuna caccia o pesca fuori dello spalto, tanto per essi medesimi, che per gli uffiziali della guarnigione, quando non siavi una particolare Nostra autorizzazione. Essi non potranno pescare

ne' luoghi appartenenti ad una amministrazione Regia, nè accordarne ad altri il permesso, che anzi essi i primi osserveranno le norme prescritte nei regolamenti corrispondenti.

856. I governatori o comandanti delle piazze di guerra prenderanno tutte le misure che contribuir possano a renderne salubre l'aere, o ad evitare le infezioni derivanti da' miasmi prodotti dalle immondezze, da mancanza di ventilazione ed altro: essi di concerto colle autorità civili daranno le disposizioni all'uopo convenevoli, ed ove queste vi si rifiutassero, ne faranno rapporto per le Nostre Sovrane provvidenze.

857. I governatori o comandanti delle piazze qualsivogliano veglieranno che a distanza di due miglia dalla piazza non si ponga a macerare lino o canape. Ove ciò avvenga, ne avvertiranno l'autorità civile, e non ricevendone istantanee provvidenze disporranno direttamente quel che conviensi onde togliere al momento tale inconveniente, e ne daranno parte.

ART. 3.

Delle precauzioni da prendersi per prevenire la diserzione.

860. I comandanti generali delle armi, i comandanti le armi nelle province o valli, i governatori e comandanti di piazze ed i comandanti locali della gen-

darmeria adopreranno ciascuno dalla sua parte i mezzi più efficaci a prevenire la diserzione.

861. Essi procureranno l'arresto de' disertori di tutte le armi, e si presteranno alla esatta esecuzione di quanto da Noi si disporrà per eccitare i Nostri sudditi a cooperare a tale scopo, facendone loro conoscere la importanza pel buon ordine, e per la pubblica tranquillità, non che pe' loro interessi.

862. I comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori o comandanti di piazze di qualunque specie daranno le disposizioni onde all'avviso di una diserzione considerevole le truppe di linea o stanziali spediscano distaccamenti nei posti, che saranno stati con prevenzione designati siccome quelli per ove possono più probabilmente passare i disertori, ovvero stacchino delle pattuglie ne' siti convenevoli. Stabiliranno inoltre tuttociò che in simili casi giudicheranno conducente allo scopo anzidetto.

863. Avvenendo in una piazza una numerosa diserzione, il governatore o comandante di essa farà tirare due colpi di cannone dai ripari o forti, onde avvertire gli abitanti de' paesi convicini, e delle campagne di prendere le convenevoli misure per arrestare i disertori, occupando i passaggi e siti preveduti. Le autorità militari e le municipali concorreranno a tale operazione con tutti i mezzi in loro potere.

Art. 4.

Divieto di emolumenti per gli stati maggiori delle piazze: cespiti di reddito come impiegati.

874. Gli uffiziali delle piazze non potranno assolutamente esigere o accettare dagl' individui militari, o non militari retribuzione alcuna nè in genere, nè in danaro sotto qualunque siasi pretesto.

875. I capitani delle chiavi quando per ordine portar si debbano in tempo di notte ad aprire le porte per fare entrare, od uscire dalle piazze qualche persona di considerazione, non dovranno riceverne cosa alcuna.

876. La stessa prescrizione avrà luogo per le consegne fisse, pei custodi di prigioni, per gl' impiegati negli spedali o nelle amministrazioni, e per qualunque altro impiegato militare, chiamando Noi direttamente responsabili degli abusi, che si commettessero a questo riguardo i governatori o comandanti le piazze, ed i comandanti le armi nelle province o valli.

879. I superiori delle truppe e quelli delle piazze non daranno ascolto a' reclami che si faranno da' padroni delle taverne od osterie stabilite ne' forti o quartieri per crediti da essi fatti a' sotto-uffiziali o soldati: tale circostanza sarà espressa negli affitti corrispondenti.

Art. 5.

Degli spedali.

(*) 881. Ad ogni spedale o spedaletto militare sarà addetto un commessario di guerra per eseguirvi le funzioni prescritte dalla ordinanza dell' amministrazione militare. Egli dovrà vidimare i viglietti di entrata ed uscita, gli estratti mortuarj, ed i verbali comprovanti il bruciamento de' generi di vestiario.

893. In caso che un militare sia ferito, per qualsivoglia cagione, ogni chirurgo militare o non militare che sia, è da Noi autorizzato ad applicare il primo apparecchio alla ferita; ma dovrà farne subito rapporto direttamente, o per l' organo de' proprj superiori al governatore o comandante della piazza per le provvidenze ch' egli stimerà dare, e perchè possa prescrivere di continuarsi la medela. Questo rapporto non escluderà quello da farsi alla polizia giudiziaria secondo la legge.

Art. 6.

Delle prigioni militari.

904. In ogni piazza si destineranno o si costruiranno dei locali ad uso di prigioni militari, ch' esser dovranno separate dalle prigioni civili. I governatori o

comandanti delle piazze nelle quali non si trovano stabiliti i locali suddetti chiederanno alle autorità comunali i mezzi in loro potere per tale oggetto, o s' indirizzeranno per ottenerli alle autorità superiori.

907. Saranno ristretti nelle prigioni succennate i militari, che per mancanza di locali o per maggior sicurezza esser non possano custoditi nelle prigioni de' proprj corpi, e quelli sottoposti a' tribunali ordinarj, a' consigli di guerra di guarnigione o di divisione, alle commessioni militari, o semplicemente arrestati per misure di sicurezza sia qualsivoglia l' autorità che l'abbia comandato. Potranno esservi ristrette puranco le persone non militari sottoposte al giudizio di un tribunale militare, ovvero quelle che, per oggetti relativi alla sicurezza di una piazza di guerra, il governatore o comandante di essa dovrà far custodire ai termini del prescritto nel num. 844.

Art. 7.

Della somministrazione de' letti, de' mobili, degli utensilj, e de' combustibili.

(*) 928. Allorchè un corpo o distaccamento dovrà partire, il comandante della truppa si dirigerà a quello della piazza, e questi ne avvertirà il commessario di guerra perchè sia ordinato all' incaricato del casermaggio di ritirarsene i generi. Tale riconsegna verrà ese-

guita dai comandanti delle compagnie all' uffiziale del corpo incaricato di questo dettaglio, e l' uffiziale medesimo la farà all' agente suddetto in presenza di un uffiziale dello stato maggiore della piazza, eseguendo esattamente le norme prescritte dalla detta ordinanza amministrativa.

(*) 929. Se la truppa partisse senza curare la restituzione esatta dei letti nel modo prescritto, il comando della piazza al primo avviso ricevutone provvederà alla custodia dei generi abbandonati, e destinerà un uffiziale di altro corpo, in mancanza del proprio, per tutelare gl' interessi della truppa partita. Il commessario di guerra coll' intervento di un uffiziale della piazza, e dell' incaricato dei letti compierà il processo verbale dello stato di essi, onde abbia effetto la stretta e severa applicazione delle misure prescritte in questo caso dall' ordinanza sopraddetta: beninteso che il comando della piazza dovrà con immediato rapporto informare per l' organo dei proprj superiori il ministro segretario di stato della guerra del risultamento di tale operazione, onde far pagare al comandante della truppa l' importo delle mancanze, e deteriorazioni, e per provocare delle altre misure di rigore.

(*) 930. Tutti gli oggetti di dotazione de' quartieri, cioè le rastrelliere per le armi, i piuoli e le mensole per sospendere i sacchi ed i caschetti, le tavole da mangiare, i banchi da sedere, i tavolini da scrivere, i tavolati fissi, le funi, i cati e tutt' altro sarà confi-

dato a chi ha in custodia il quartiere, colle cautele prescritte dalla ordinanza amministrativa. E tanto all' arrivo quanto alla partenza di un corpo, la consegna dei mobili ed utensilj medesimi all' uffiziale di questo dettaglio, e la loro riconsegna all' incaricato del quartiere, verranno eseguite colle norme in vigore; salvo sempre l' immediato pagamento per parte del corpo delle mancanze o de' danni da esso cagionati. Se poi il corpo partisse senza curare la riconsegna di tali generi, si eseguirà per essi quanto nel precedente numero è prescritto pe' letti.

(*) 931. I governatori o comandanti delle piazze, col concorso del commessario di guerra, formeranno lo stato de' corpi di guardia, che giudicheranno strettamente necessarj al servizio della piazza, distinguendoli per classi: esso sarà in quadrupla spedizione, e rimesso nel corso del mese di ottobre di ogni anno dal governatore o comandante suddetto per le vie ordinarie, al comandante generale delle armi, il quale li passerà al ministro della guerra per le provvidenze di risulta.

(*) 932. I corpi di guardia approvati si diranno fissi, e verrà in essi stabilita e mantenuta una dotazione di mobili ed utensili: essi saranno provveduti di lume e fuoco mentre verranno regolarmente occupati dalla truppa.

(*) 933. Dovrà sempre precedere l' avviso del governatore o comandante della piazza colla indicazione della forza al commessario di guerra per aver luogo le somministrazioni dovute. Altrettanto dovrà praticarsi

quando si dovrà diminuire o togliere qualche guardia. In questi casi i governatori o comandanti delle piazze, ed i commessarj di guerra avranno l' obbligo di darne separatamente partecipazione a' rispettivi superiori.

(*) 934. Se per urgenza bisognasse aumentare la forza di una guardia, o il numero dei corpi di guardia indicati negli stati approvati, il governatore o comandante di una piazza avrà la piena facoltà di ordinarlo, e disporre le corrispondenti somministrazioni; ma ne farà rapporto, specificando il tempo pel quale crederà necessario detto aumento.

(*) 935. Quando senza aumentarsi il numero de' corpi di guardia, e senza variarne la forza, sarà stato creduto necessario il traslocarne alcuno da un sito ad un altro nella stessa piazza, potrà ciò farsi coll' ordine del governatore o comandante, previo sempre un analogo verbale compilato dal commessario di guerra, che sarà rimesso pei canali regolari.

(*) 936. I comandanti di piazze eventuali stabiliranno i corpi di guardia strettamente necessarj, i quali, se la truppa non sia permanente, saranno forniti del bisognevole dalle rispettive comuni. Nel caso di permanenza invieranno al comandante le armi nella provincia o valle gli stati di tali corpi di guardia, ond' essere sottoposti al comandante generale delle armi, il quale provocherà le provvidenze del ministro segretario di stato della guerra, perchè vi si facciano le regolari somministrazioni, come viene prescritto nel num.° 931.

(*) 937. I governatori o comandanti delle piazze terranno un registro dei corpi di guardia con la indicazione della forza destinata a coprirli, e con l'inventario dei generi in essi esistenti. Eglino vi annoteranno le novità ricavate dai rapporti giornalieri dei posti, i quali dovranno essere d'altronde conservati per servire di documento ai carichi da farsi ai corpi per le mancanze o degradazioni che potranno avvenire. Le mancanze o le degradazioni annunziate nei rapporti saranno riconosciute immediatamente dopo smontate le guardie. I governatori o comandanti di piazza destineranno una volta almeno il mese un uffiziale dello stato maggiore della piazza, che visiti il mobilio e gli utensilj, e verifichi le somministrazioni fatte ai corpi di guardia. I rapporti di tale uffiziale saranno confrontati col detto registro, e conservati nell' archivio della piazza. Nelle piazze eventuali il sindaco dovrà esercitare siffatta vigilanza in compagnia di un uffiziale da destinarsi dal comandante.

(*) 940. In caso che una guardia, dovendo vuotare un posto, lo lasci senza curare la riconsegna de' generi ivi esistenti, il commessario di guerra, di unita ad un uffiziale di piazza sarà chiamato a riconoscere e verbalizzare colle norme regolamentarie le mancanze o degradazioni. I carichi risultanti da tale verbalizzazione saranno fatti al corpo cui apparterrà la detta guardia, ed immediatamente rimborsati, salvo il regresso posteriore verso il capoposto manchevole.

(*) 941. Allorquando le mancanze o deteriorazioni non saranno state riconosciute, e fatte verbalizzare a tempo per incuria dello stato maggiore della piazza in vista de' rapporti giornalieri de' posti, o quando la piazza non documenterà, colla esibizione de' rapporti de' posti, la sua ignoranza sulle degradazioni o perdite di recente avvenute, l'importo delle medesime non potendo più esser messo a carico de' capiposti, lo sarà a carico dell'uffiziale di piazza incaricato delle visite de' corpi di guardia, se abbia trascurato di renderne conto ne' suoi periodici rapporti, ed in caso diverso a carico di chi comanda la piazza.

(*) 942. Se per effetto di straordinaria rigidezza della temperatura, si rendesse necessaria la somministrazione del fuoco per riscaldo in qualche notte non compresa nelle epoche prescritte, potrà ciò ordinarsi da' governatori o comandanti di piazza, e da' comandanti le armi nella provincia o valle, purchè però il dippiù si compensi col meno somministrato altre volte, in guisa che la totalità assegnata per tutto l'anno non sia menomamente alterata.

(*) 944. Per la fissazione dei lumi nei forti e nelle piazze di guerra, il commessario di guerra insieme col maggiore, ed in mancanza con un altro uffiziale della piazza, compileranno nel mese di ottobre di ogni anno uno stato circostanziato delle lampadi necessarie per lo solo servizio della piazza nella notte.

(*) 945. Il governatore o il comandante della piazza

apporrà al cennato stato le proprie osservazioni per la maggior tutela dei Reali interessi, e ne spedirà per l'organo de' proprj superiori l'occorrente numero di copie al Nostro ministro segretario di stato della guerra per l'approvazione.

(*) 946. Il commessario di guerra verificherà frequentemente se con effetto le lampadi siano mantenute accese durante la notte.

(*) 948. Le somministrazioni bisognevoli alla illuminazione dei forti, e delle piazze di guerra avran luogo secondo i dettami della ordinanza per l'amministrazione militare.

(*) 949. Quando nelle visite ordinarie o straordinarie sarà riconosciuta la inutilità di qualche lume esistente, i governatori o comandanti di piazza saranno autorizzati ad ordinarne la soppressione con intelligenza del commessario di guerra, facendone rapporto per le vie ordinarie.

A r t. 8.

De' suggelli e degl' inventarj.

950. All'accadere la morte di un uffiziale o di un impiegato militare di qualunque grado di destino fisso o eventuale in una piazza, o semplicemente quivi di passaggio, le di lui carte saranno suggellate dal maggiore di piazza, ed in sua assenza da un ajutante maggiore. Nelle piazze eventuali ciò verrà eseguito da un uffiziale della guarnigione all'oggetto nominato. Se il

defunto appartenesse ad un corpo, un uffiziale di esso assisterà a tale operazione. Non essendovi alcun militare nel luogo, l' autorità comunale ne sarà incaricata.

951. Ne' casi preveduti nel codice del Regno parte 3.ª libro VIII. Tit.° 1.° o quando il defunto avesse presso di lui, o avesse avuto in consegna oggetti di Regio conto, il suggello agli effetti sarà apposto dal giudice del circondario, o da un supplente, coll' intervento dell' uffiziale di piazza mentovato nel numero precedente, che apporrà anch' esso il suo suggello, e che dovrà trovarsi presente al dissuggellamento.

952. Ove la mentovata operazione abbia luogo per ricorso di creditori, le militari divise, le armi e le decorazioni di ordini cavallereschi, o le medaglie del defunto saranno esenti da suggellamento ed inventario, ma verranno consegnate con atto apposito agli eredi, dovendo in lor mancanza eseguirsi il prescritto al numero 2226.

953. Le carte suggellate saranno custodite presso il governatore o comandante della piazza, ed in mancanza di ogni persona militare sopra luogo dall' autorità comunale.

954. I suggelli verranno tolti alle carte in presenza del governatore o comandante della piazza, del maggiore di essa, dell' autorità giudiziaria che avesse potuto assistere al suggellamento, e di un uffiziale del corpo del defunto. Ove però questi fosse un uffiziale o guardia de' corpi facoltativi, o un individuo della gen-

darmeria Reale, si eseguirà il prescritto nei numeri 289, 290, e 370. Gli eredi, essendovene, potranno assistere benanche a tale operazione.

955. Le carte dissuggellate saranno inventariate, distinguendosi 1.° in carte e disegni relativi al servizio, 2.° in memorie ed istruzioni raccolte o composte dal defunto circa il mestiere, 3.° in carte particolari dei suoi interessi, e della sua famiglia, brevetti, e stati di servizio. Le carte del numero 1. saranno consegnate all' uffiziale del corpo del defunto presente al dissuggellamento mediante ricevo fatto in piè dell' inventario: quelle comprese al num.° 3. saranno consegnate agli eredi dall' autorità giudiziaria con la stessa cautela: in fine quelle designate al numero 2. veranno conservate dall' autorità militare. Copia dell' inventario sarà rimessa pei canali regolari al ministro di stato della guerra, che deciderà se le carte comprese col numero 2. dovranno acquistarsi di Nostro conto o restituirsi agli eredi.

956. Nel caso designato al num.° 951 il maggiore di piazza o l'uffiziale presente al suggellamento assisterà al dissuggellamento ed inventario degli effetti, ma non potrà opporsi alle operazioni dell' autorità giudiziaria.

957. Se però il defunto avesse in suo potere, o avesse tenuto in consegna effetti di Regio conto, o di una Regia amministrazione, copia dell' inventario sarà rimessa pei canali regolari al ministro segretario di stato della guerra per le Nostre risoluzioni, pendenti le quali ogni atto qualunque di qualsivoglia autorità rimarrà sospeso.

ART. 9.

Dei consigli di guerra.

960. Sarà permesso, salvo i casi preveduti dalle Nostre leggi penali, a tutte le persone militari e non militari di assistere ai consigli di guerra, ma i soli militari vi potranno intervenire con le armi corrispondenti al proprio uniforme. Tutte però, qualunque sia il loro grado o la loro condizione, dovranno restare col capo scoperto, e serbare rispettoso silenzio.

Capitolo 2.

Della polizia e del governo delle truppe nelle piazze.

ART. 1.

Della polizia e disciplina esterna delle truppe.

969. I governatori o comandanti delle piazze vigileranno onde i militari tutti nei teatri, negli spettacoli, in altri luoghi pubblici e dovunque osservino la più grande decenza, conducendosi nel modo convenevole a persone educate che debbono sevir di esempio al resto degli abitanti. Le autorità militari presenti agli spettacoli, ed incaricate del loro buon ordine, prenderanno

conto esclusivamente dei disordini che i militari quivi commettessero, e daranno le analoghe provvidenze di accordo colle autorità di polizia se sian presenti.

970. Vigileranno onde i militari tutti si astengano dai giuochi di azzardo, e di concerto con le autorità civili faranno sorprendere quelle case ove credano che ciò avvenga.

Art. 2.

Della riunione delle truppe, e de' casi di allarme e d' incendio.

1007. Nel caso di commozione o di sollevazione di popolo il governatore o comandante della piazza farà prendere le armi ad una parte o all' intiera guarnigione, secondo la maggiore o minore urgenza del caso. Darà all' autorità civile quell' ajuto o assistenza che gli domanderà, regolandosi sulla forza della guarnigione, e sulla necessità di tenere sempre per principio invariabile un grosso di truppa riunito e disponibile: rinforzerà le guardie alle prigioni, alle carceri ed a' bagni, e spedirà de' distaccamenti per custodire la casa della città, i magazzini dei paesani, gli stabilimenti, gli edificj pubblici ed ogni luogo che potrebbe essere minacciato dall' avidità e dalla licenza popolare, il tutto a norma del bisogno e delle sopraddette considerazioni.

1008. Si darà per consegna alle guardie ed alle sentinelle di non usare vie di fatto se non nel caso di ul-

tima estremità, di non far fuoco sul popolo, che quando esso venisse ad attaccarle, o quando intraprendesse a forzarle ne' loro posti, od a portar via o distruggere le persone o le cose commesse alla loro custodia.

1011. Il governatore o comandante della piazza regolerà colle autorità civili competenti, a seconda de' regolamenti vigenti, le precauzioni da prendersi in caso d'incendio; e nella casa della città, nei corpi di guardia e nelle caserme, sarà affissa una istruzione da aggirarsi su di ciò che ciascuno dovrà fare in simili occorrenze.

1012. Quando l'autorità civile avrà dichiarato di essere i suoi mezzi insufficienti ad estinguere il fuoco, cesserà di prendere ogni minima ingerenza nelle disposizioni da darsi, e l'autorità militare emetterà esclusivamente gli ordini che crederà analoghi all'oggetto. L'autorità civile si limiterà allora al solo mantenimento del buon ordine, e della polizia delle persone e delle cose non militari, secondando anche in ciò le disposizioni dell'autorità militare.

1013. In ogni pianterreno di caserme, di conventi o di case non distanti dai luoghi, ove l'acqua possa comodamente prendersi, si situeranno botti o altri grandi recipienti pieni di acqua.

1014. I macellari in caso d'incendio saranno obbligati di portare nei luoghi, che verranno loro destinati, tutt'i cuoi delle bestie uccise da essi di fresco.

1015. Gli abitanti, che avranno cavalli da tiro e

carrette, saranno obbligati di somministrare gli uni e le altre in caso d'incendio per trasportare sollecitamente le trombe e gli attrezzi necessarj. A tale effetto i governatori o comandanti delle piazze di guerra, non che le autorità civili competenti ne avranno uno stato, ed i proprietarj stessi di cavalli da tiro, e di carrette dovranno essere istruiti ed informati a tempo del luogo dove spedirle nei casi di bisogno. Anche gli uffiziali della piazza dovranno esser prevenuti de' luoghi, ove poter cercare tali cavalli o carrette, laddove i proprietarj non si presentino nel sito di riunione stabilito dopo l' annunzio dato : che perciò l'autorità civile dovrà rinnovare il notamento, e trasmetterne un duplicato agli officj della piazza il primo giorno di ciaschedun mese, distinguendovi i nomi de' padroni degli animali e delle carrette suddette, ed i siti ne' quali sono reperibili.

1016. Battuta la generale sarà cura delle autorità civili di far tenere le strade sgombre, facendone ritirare gli abitanti, ed ordinando di chiudersi tutte le botteghe o porte. Se ciò accaderà nel corso della notte, gli abitanti della città saranno ancora obbligati sotto rigoroso castigo di mettere i lumi alle finestre od ai balconi che nelle loro case hanno aspetto alla strada pubblica. In caso d' incendio saranno a ciò tenuti gli abitanti prossimi al luogo.

Art. 3.

Delle distribuzioni.

(*) 1023. Osservandosi nelle distribuzioni frode o abuso per parte degli appaltatori o magazzinieri, il comandante della truppa ne farà immediatamente avvertire per mezzo dell'ajutante o di un sotto-uffiziale, il commessario di guerra ed il comandante del corpo. Questo ultimo ne darà notizia al governatore o comandante della piazza, il quale, o di persona o per mezzo dell'uffiziale superiore di ispezione, o di un uffiziale superiore dello stato maggiore della piazza esaminerà sopraluogo il soggetto della doglianza, e vigilerà su i provvedimenti presi dal commessario di guerra, contenendo intanto la truppa in buon ordine.

(*) 1024. Il commessario di guerra dovrà rendersi immantinente al luogo della distribuzione, ed ove siavi frode, abuso o mancanza da parte de' fornitori o distributori, procederà a quanto è prescritto dalla ordinanza amministrativa, e dai regolamenti in vigore. Il governatore o comandante della piazza, ove lo giudichi a proposito, farà rapporto dell' avvenuto a' rispettivi superiori,

Art. 4.

Degli alloggi.

1028. Le truppe di qualsivoglia arme che debbano alloggiarsi in qualche borgo, villaggio, piazza, o città de' Nostri dominj di transito o di stazione, verranno collocate con preferenza ne' quartieri o nelle caserme appartenenti al ramo militare, o ai rispettivi comuni, secondo le prescrizioni vigenti.

1029. Verun uffiziale, sotto-uffiziale o soldato potrà essere alloggiato presso gli abitanti, se non dopo che sieno stati occupati tutt' i locali de' detti edificj in ragione della loro capacità, e de' diversi gradi degl' individui da alloggiarvisi. Non potranno impiegarsi detti quartieri o dette caserme ed altri usi, se non a quelli cui sono destinate, nè alloggiarvi persone non militari.

1030. Ne' luoghi ove non esisteranno nè quartieri, nè caserme, o dove essendovene si trovino occupate tutte dalla guarnigione, le truppe saranno alloggiate nelle case degli abitanti, non ostante qualunque privilegio, concessione od ordinanza in contrario, e non esclusa qualunque città, villaggio, o provincia, ove tali esenzioni abbiano avuto luogo per lo passato; essendo Nostra volontà, che in virtù della presente ordinanza l'ospitalità dovuta alle Nostre truppe prevalga su di ogni altra considerazione.

1031. Le case pertanto effettivamente occupate da uf-

fiziali, o sotto-uffiziali e soldati, siano in servizio, siano al ritiro saranno escluse dagli alloggi, eccetto il caso di assoluta mancanza di locale, nel quale d'altronde siamo certi che tali militari accorreranno spontaneamente a dar ricovero a' loro compagni.

1032. Qualunqne sia il modo con cui verranno dati gli alloggi militari, le autorità locali, ed i funzionarj comunali prenderanno le più efficaci misure, affinchè gli uffiziali generali e superiori, e tutti gli uffiziali delle Nostre truppe siano alloggiati il meglio che sia possibile, e giusta le competenze prescritte; essendo Nostra volontà che l'ospitalità verso i militari, che ha formato sempre una qualità caratteristica de' Nostri sudditi, non degeneri in menoma parte.

1033. Se il corpo debba alloggiare in quartieri o edificj separati, o che si ripartisca nelle case degli abitanti, la distribuzione de' locali dovrà sempre farsi a seconda dell'ordine di battaglia, ossia della regolare successione de' battaglioni, delle compagnie o degli squadroni, e finalmente de' plotoni, delle sezioni o delle squadre tra loro.

1034. O che il corpo sia alloggiato in caserme, o nelle case degli abitanti, le abitazioni degli uffiziali superiori saranno sempre le più prossime ai loro corpi, e quelle degli uffiziali contigue alle loro compagnie o ai loro squadroni.

1037. Gli uffiziali ammogliati non potranno sotto qualunque aspetto pretendere un alloggio maggiore di quello che si trova fissato pel proprio loro grado.

1038. Agli uffiziali superiori di fanteria, agli uffiziali di cavalleria, ed in generale a tutti gli uffiziali che godono razioni di foraggio si somministreranno le piazze pe' loro cavalli, in proporzione del numero di razioni attribuite al rispettivo grado.

1039. Quando nelle case degli abitanti non esisteranno stalle, o non saranno di sufficiente capacità per dar luogo ai cavalli dei suddetti uffiziali, tali cavalli saran collocati nelle stalle delle case contigue, o in quelle de' quartieri di cavalleria non occupate; dovendosi dare ad ogni cavallo uno spazio di cinque palmi o quattro piedi.

1040. Gli ajutanti, ed i portabandiere o portastendardi avranno una stanza il più che sia possibile a portata dei loro battaglioni.

1041. Il primo sergente furiere, il tamburo maggiore, il sergente trombetto, ed il capo banda avranno ancora una stanza per ognuno, se sarà possibile, altrimenti alloggeranno insieme. Lo stesso s' intende pe' veterinarj e pe' maniscalchi.

1042. I caporali de' tamburi, ed il caporale de' guastatori e de' trombetti alloggeranno insieme.

1043. Gli strumentisti alloggeranno insieme in una o più stanze, a seconda del loro numero e della località.

1044. Il prevosto avrà una stanza a portata delle prigioni del corpo.

1045. Gli artigiani avranno anche una stanza per essi.

1046. I secondi sergenti alloggeranno con le rispettive sezioni, i caporali con le squadre, ed i tamburi,

piffari o trombetti alla testa de' loro plotoni; il caporal furiere con la prima squadra. Il primo sergente avrà infine una stanza separata a portata della compagnia o dello squadrone, la quale servirà benanche da magazzinetto.

1047. Per quanto si potrà i sotto-uffiziali ed i soldati ammogliati verranno alloggiati in luoghi separati, ed occuperanno di preferenza, e diunita alle lavandaje, le camere a pian terreno.

1048. Ad ogni uffiziale dello stato maggiore dell' esercito, di artiglieria, del genio o addetto all' officio topografico si assegnerà un alloggio, che abbia a dippiù della competenza del proprio grado una stanza luminosa per le di lui applicazioni.

1049. Nelle case che i comuni somministreranno ai governatori o comandanti delle piazze di guerra o aperte, o che questi prenderanno a loro conto in affitto a seconda dei regolamenti vigenti, dovrà esistere un locale separato, in cui possa stabilirsi l' archivio della piazza, che vi verrà conservato nel miglior ordine: in esso si dovranno distinguere tutte le carte in fasci coll' occhio, che dinoti ciò che ogni fascio contiene, ed il millesimo di uno o più anni, classificando gli oggetti per epoche e materie. Il governatore o comandante della piazza avrà la chiave, e dovrà rispondere di tale archivio, di cui le carte riservate non potranno essere comunicate se non a coloro che vi son chiamati, in forza del prescritto nel corso della presente ordinanza.

1051. In tutte le città dei Nostri dominj senza eccezione, ed in tutt' i borghi e villaggi che siano nella circostanza di dar alloggio alle truppe nelle case degli abitanti, le autorità civili e comunali faranno apporre il nome delle strade alle cantonate, e numerare tutte le porte delle case e delle camere in istrada senza riserva o eccezione.

1052. Per prevenire le contese, che sul proposito degli alloggi potrebbero sorgere nelle piazze tra le truppe e gli abitanti, il governatore o comandante, il maggiore della piazza, il commessario di guerra ed il sindaco faranno una visità esatta delle case atte ad alloggio militare.

1053. Il commessario di guerra formerà uno stato generale degli alloggi visitati, diviso in nove classi a seconda del grado di coloro ch' esser possono destinati ad occuparli: i tenenti generali saranno nella prima classe: i marescialli di campo e brigadieri nella seconda: i colonnelli ed ordinatori nella terza: i tenenti-colonnelli, maggiori e commessarj di guerra nella quarta: i capitani, i quartier-mastri, i cappellani ed i primi chirurgi nella quinta: gli uffiziali subalterni ed i secondi e i terzi chirurgi nella sesta: gli ajutanti, i portabandiere e i portastendardi nella settima: i primi sergenti, primi sergenti furieri, tamburi maggiori, sergenti trombetti, secondi sergenti, caporali furieri, prevosti e strumentisti, nella ottava; ed i caporali, caporali di guastatori, di tamburi o trombetti, soldati, tamburi, piffari e trombetti nella nona. In questo stato dovrà

spiegarsi il numero e la quantità delle camere destinate in ciascheduna casa per l'alloggio, a seconda della competenza, il piano in cui le dette camere sono, e la loro distribuzione. Dello stato suddetto si formeranno sei copie ciascheduna firmata dal comandante della piazza, dal maggiore di essa, dal commessario di guerra e dal sindaco del comune, i quali ne conserveranno una per ciascheduno per potervisi ricorrere in caso di doglianza delle truppe o degli abitanti. La copia del sindaco sarà depositata nella casa della città per servire di regola nella formazione degli alloggi; e quella del maggiore della piazza nell'officio del comando di essa. La quinta e sesta copia saranno spedite dal governatore o comandante per le vie ordinarie al comandante generale delle armi, che ne rimetterà una al ministro della guerra.

1054. I sindaci e gli eletti parteciperanno al commessario di guerra ed al comandante della piazza le variazioni che potranno accadere per qualsivoglia cagione, onde quegli possa farne l'annotazione negli stati rispettivi, e questi per l'organo dei proprj superiori renderne conto al ministro segretario di stato della guerra.

1055. I comandanti le armi nelle province o valli avranno cura che nei luoghi di stazione militare le autorità comunali formino uno stato di alloggio, sulle basi dello stabilito nei due precedenti numeri.

1056. In ogni comune poi al conoscersi l'arrivo di una truppa si praticherà lo stesso.

1057. I commessarj di guerra, i sindaci e gli elet-

ti , che assegneranno gli alloggi destinati per ciascuna delle suddette classi di militari, disporranno che questi sieno messi e mantenuti nello stato conveniente.

1058. I letti, i mobili e gli utensilj di cucina e di tavola verranno somministrati dai padroni delle case, o dai comuni agli uffiziali, ed altri impiegati militari, che si trattengono o sono di passaggio in un comune, sia colle truppe, sia isolatamente con commessioni di servizio; ma se i medesimi saranno di guarnigione o residenza fissa dovranno procurarseli da loro stessi, e non permettendolo le circostanze locali, riceverli dal comune, che sarà rivaluto del mobilio locato nel modo prescritto dai regolamenti vigenti.

1059. Quando dagli abitanti o da' comuni si farà la somministrazione dei mobili, e dei letti agli uffiziali, saranno questi proporzionati al numero ed alla qualità delle camere assegnato a ciascun grado, per quanto lo permetteranno le circostanze locali. In tal caso le somministrazioni verranno eseguite nei limiti regolamentarj vigenti.

1060. I letti da somministrarsi dagli abitanti ai sotto-uffiziali ed ai soldati saranno formati ciascuno di un pagliariccio, di una coperta, di un guanciale e di due lenzuola. Ed a dippiù detti abitanti dovranno fornire ad ogni individuo il lume, una sedia o un banco, ed una tavola. I sotto-uffiziali non dovranno in alcun caso dormire nell' istesso letto coi soldati.

1061. Le truppe alloggiate nelle case degli abitanti

cuoceranno e mangeranno l'ordinario per isquadre : si sceglierà perciò per abitazione del caporale di ogni squadra la casa più adatta , e comoda pel detto uso ; beninteso che non saranno gli abitanti di esse case tenuti a somministrare utensilj di cucina o fuoco alle truppe di guarnigione ; ma quando esse saranno di transito , oltre il lume e fuoco dovranno anche somministrare agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati le pentole, i piatti, ed altri utensilj di cucina , di cui mancassero.

1062. La somministrazione dei letti fissati pei domestici degli uffiziali generali , e superiori dovrà aumentarsi allorquando i detti uffiziali siano obbligati di aver seco loro l' equipaggio di campagna : in questo caso si calcolerà pure un domestico di più per ogni uffiziale di cavalleria , da capitano in giù.

1063. Gli abitanti in niun caso potranno essere obbligati a sloggiare dalla camera, e dai letti da essi loro occupati. Sotto questo pretesto per altro non dovranno essere sottratti dal peso dell' alloggio , in ragione delle rispettive loro facoltà.

1064. Il periodo ordinario durante il quale gli uffiziali, e gl' impiegati militari saran considerati di passaggio sarà da uno a quindici giorni. Se in circostanze straordinarie ciò debba aver luogo per un tempo maggiore, dovrà precederne l' annunzio del ministro segretario di stato della guerra. Lo stesso s' intende per le truppe.

1065. Gli uffiziali dello stato maggiore dell' esercito, e gli uffiziali ed ingegneri addetti all' officio topografico

saranno sempre riguardati come di passaggio nel corso però delle loro operazioni, vista l'indole particolare ed indeterminabile dei lavori di loro istituto. S' intenderà lo stesso pei direttori , sotto-direttori e capi circondarj dell'artiglieria o del genio allorquando per affari di servizio siano in missione.

(*) 1066. Quando le truppe dovranno alloggiare nelle caserme, il commessario di guerra, l' uffiziale del corpo che ha il dettaglio del casermaggio , e l' appaltatore o custode , si condurranno nei magazzini di detto casermaggio per esaminare lo stato e la qualità dei generi, e dopo che questi saranno stati riconosciuti in buon essere ne sarà fatto cenno nello stato da formarsi, e del quale ciascheduno di essi conserverà una copia firmata da tutti e tre. L' uffiziale del corpo farà all'appaltatore o conservatore la corrispondente ricevuta in piede, o in dorso dello stato che deve rimanergli. Il trasporto dei generi suddetti sarà per la prima volta a carico dell'appaltatore, ma in seguito dovendosi prendere o restituire dei generi per ricambio, o per qualunque altra ragione, saranno i soldati nell'obbligo di eseguire detto travaglio.

1068. Non dovranno le somministrazioni fatte agli uffiziali, ed alle truppe servire se non che pel solo proprio uso degli uni e delle altre.

1069. Quando le truppe verranno alloggiate presso gli abitanti , gli uffiziali saranno tenuti di dare ai padroni delle case le ricevute di tutte le somministrazioni, che verranno fatte ad essi ed ai loro domestici , indi-

candovi lo stato in cui sono i generi, affinchè alla partenza del corpo, si possa con simili ricevute comprovare le deteriorazioni, che essi generi abbiano sofferto per incuria, e farsi dal comandante del corpo eseguire rigorosamente il rimborso del danno, siccome anche si praticherà per ogni altro genere che si sia perduto. I comandanti delle compagnie o degli squadroni eseguiranno lo stesso pei generi somministrati ai rispettivi sotto-uffiziali e soldati.

1070. Niun militare di qualunque grado potrà pretendere dal padrone della sua casa nulla di più di quello che si trova stabilito di sopra.

1071. Quando un corpo dovrà essere alloggiato nelle case degli abitanti, il sindaco si recherà nella casa comunale per procedere diligentemente alla ripartizione degli alloggi, giusta i gradi, e la forza segnata nel foglio di via, che gli sarà stato presentato dall'uffiziale, o dall'ajutante venuti per lo stabilimento degli alloggi.

1072. L'uffiziale e gli altri individui venuti anticipatamente per gli alloggi non potranno in alcuna maniera mischiarsi nella ripartizione o destinazione dei medesimi, nè esigere preferenza di alcun genere a questo riguardo; dovendosi limitare nel bisogno a presentare le loro doglianze a chi comanda la piazza.

1073. I sindaci e gli eletti, regolandosi sullo stato prescritto al num.° 1053 ripartiranno alternativamente gli alloggi su tutti gli abitanti con eguaglianza, di maniera che niuno di essi soffra due volte l'alloggio, pri-

ma che tutti gli altri non l'abbiano sofferto una volta. Il governatore o comandante della piazza vigilerà che non si commetta abuso su di ciò.

1074. In simile ripartizione osserveranno la regola di situare la truppa a cavallo nelle case, che siano in istato di sostenere in un tempo istesso il doppio alloggio degli uomini e de' cavalli.

1075. Ne'luoghi di transito o fermata, e nelle piazze i biglietti di alloggio saranno stampati preventivamente, in guisa che per istabilire l'alloggio di una truppa non altro debba farsi se non riempire gli spazj lasciati in bianco per la scrittura occorrente a designare, oltre il nome della contrada, il numero delle case, la condizione o professione del padrone, il grado di coloro che dovranno alloggiarvi, le camere assegnate e le somministrazioni dovute. Tali biglietti saranno firmati dal sindaco o eletto incaricato del dettaglio degli alloggi.

1076. Le autorità comunali nello spedire i biglietti li uniranno in pacchetti separati per compagnie o squadroni, e per battaglione o corpo, onde tutti gli uomini ed i cavalli di una stessa squadra, di una stessa compagnia, di uno stesso battaglione o squadrone o corpo siano alloggiati in case contigue l'una all'altra, e gli uffiziali ed i sergenti sieno vicini al rispettivo squadrone, o alla rispettiva compagnia, onde trovarsi sempre a portata d'invigilare al mantenimento della disciplina.

1077. Uno degli agenti comunali si tratterrà nella casa della città dopo stabilito l'alloggio, per udire i

reclami, ed appianare le difficoltà che potessero insorgere dopo la distribuzione dei biglietti.

1078. Le città che vorranno discaricarsi dell'alloggio presso gli abitanti potranno prendere in affitto un numero di case sufficienti, e convenienti per acquartierarvi la truppa, che vi sarà di guarnigione, purchè ciò sia a loro proprie spese, e che le truppe abbiano in quanto agli alloggi, ed agli utensilj quanto ad esse compete a norma dello stabilito.

Art. 5.

Della ritirata.

1085. La ritirata degli abitanti si suonerà nelle piazze di guerra due ore dopo quella dei soldati pel mezzo della campana della città, e non essendovene, si batterà nella piazza d'armi da un tamburo della gran guardia col tocco della fascina.

1086. Suonata la ritirata degli abitanti, le sentinelle, se le strade non sono illuminate, non lasceranno passare alcuno, quando non porti o faccia portare innanzi a se o fuoco, o lume acceso.

Art. 7.

Delle riviste.

(*) 1100. Per le riviste periodiche degl' ispettori e direttori generali, o di altri uffiziali generali all' uopo designati, i corpi saranno schierati in battaglia, e l' uffiziale generale che la passa, dopo di aver percorso il fronte e ricevuti gli onori, ordinerà al comandante del corpo di disporlo a passare in rivista. A quest' ordine il comandante del corpo darà il comando, *reggimento*, *battaglione*, o altro, *disponetevi per passar la rivista d' ispezione*, *marcia.* A tal comando tutti gl' individui dello stato maggiore e minore, eccettuati i portabandiere ed i portastendardi, si situeranno a venti passi dall' ala destra del primo battaglione o squadrone, in una sola riga; i tamburi, i trombetti, i guastatori ed i sotto-uffiziali addetti al plotone delle bandiere si renderanno alle proprie compagnie o ai proprj squadroni, e tutt' i convalescenti, e le reclute, non ancora bastantemente istruite per manovrare, si formeranno in una riga dietro delle rispettive suddivisioni ad otto passi di distanza dall' ultima riga. Un caporale sarà situato alla destra di esse per tenerle in buon ordine ed in silenzio, e le farà stare al piede l' armi per tutto il tempo della rivista.

(*) 1102. L' ispettore o uffiziale generale ordinerà in seguito al comandante del corpo di far marciare le com-

pagnie o gli squadroni in avanti successivamente, e questi ne darà il comando ai capitani, i quali colla loro truppa si condurranno in avanti del fronte che occupavano, e quindi comanderanno:

1. Compagnia o squadrone disponetevi a passar rivista.
2. Indietro aprite le righe.
3. Marcia.
4. Uffiziali e sotto uffiziali ai vostri posti.
5. Marcia.

All'ultimo dei suddetti comandi, gli uffiziali ed i sotto-uffiziali di ciascheduna compagnia, e di ciascuno squadrone passando rapidamente al di dietro del fronte della loro truppa anderanno a situarsi in una riga a destra dell'ala dritta, cioè nel prolungamento della prima riga, o ad essa perpendicolarmente a norma della località.

(*) 1109. I corpi nel passare la rivista del commessario di guerra, o di altra simile persona che non abbia comando militare sopra di essi, resteranno nella loro formazione ordinaria, a riserva dei sotto-uffiziali destinati alle bandiere o agli stendardi, dei guastatori, de' tamburi e dei trombetti i quali si uniranno alle loro compagnie od ai loro squadroni. Lo stato maggiore e minore, e le compagnie o gli squadroni si disporranno a passar la rivista al comando - *Disponetevi a passar la rivista di commessario o di altra persona* - che ne darà il capo del corpo, e che verrà eseguito come si è prescritto ai numeri 1100, e 1102, colla differenza

che gl'individui si situeranno nelle righe per numero progressivo di ruolo, e che i convalescenti e le reclute resteranno al loro luogo nelle righe medesime. Il quartier-mastro presenterà i fogli di chiamata al commessario suddetto, e lo accompagnerà durante la rivista. Lo stato maggiore, lo stato minore, e le compagnie o gli squadroni, saranno passati in rivista uno dopo l'altro. Le truppe a piedi resteranno a righe aperte, e col piede arme, e quelle a cavallo staranno smontate, ed a righe aperte, coi cavalli o muli a mano. Gli uffiziali avranno la spada o sciabla nel fodero, e non la trarranno che quando abbiano qualche comando da dare. I cavalli o muli superanti dovranno ancora trovarsi sul terreno.

(*) 1110. Il commessario di guerra chiamerà gl'individui tutti del corpo ad uno ad uno, e questi dal colonnello inclusivamente in sotto risponderanno *presente*, ma potrà far chiamare i sotto-uffiziali e soldati dal primo sergente della rispettiva compagnia o del rispettivo squadrone. Esso commessario porrà la mano al cappello nel chiamare gli uffiziali, i quali gli renderanno il saluto.

(*) 1111. Quando individui di un corpo che dovrà passare rivista saranno di guardia e dovranno essere rilevati, il governatore o comandante della piazza ne darà le analoghe disposizioni.

(*) 1112. I corpi non dovranno sfilare in alcun caso innanzi ai commessarj di guerra, od a qualunque altra persona della gerarchia amministrativa, anche se rivestita di grado militare.

A r t. 8.

De' permessi.

(*) 1117. Niun militare potrà allontanarsi dalla sua guarnigione per far uso di Reali licenze o permessi senza che ne abbia il passo in regola, a firma del governatore o comandante della piazza, e vidimato dal commessario di guerra.

Capitolo 3.

Del governo, della disciplina, e del servizio interno de' Corpi.

A r t. 2.

De' colonnelli.

1191. Vietiamo severamente qualunque assegno superiore al terzo del soldo semplice di un uffiziale, e Vogliamo che in caso di sequestro rimangano sempre immuni le armi, i cavalli, le decorazioni di ordini cavallereschi, e le medaglie, i libri, gli strumenti matematici, e gli oggetti di abbigliamento, equipaggio, e bardatura necessarj al regolare servizio

Art. 6.

De' quartiermastri, e degli uffiziali di dettaglio.

(*) 1313. Il quartiermastro riceverà i boni parziali di viveri e foraggi dalle compagnie o dagli squadroni, e ne formerà uno totale: questo bono firmato da esso lui, col *mi costa* dell'uffiziale superiore incaricato de' ruoli, e vidimato dal capo del corpo per la esistenza degli uomini e de' cavalli, lo invierà per la legalizzazione delle firme al commessario di guerra, e poscia sarà dallo stesso quartiermastro consegnato all' ajutante incaricato della distribuzione.

Art. 17.

De' conduttori degli equipaggi.

1458. Il conduttore degli equipaggi munito di autorizzazione del capo del corpo, che sarà riconosciuta e registrata dal direttore della posta, riceverà le lettere, e gli oggetti pervenuti ai varj individui del corpo, sia per la posta medesima, sia per mezzo di procacci o di pubblici negozianti, restando responsabile del pronto ricapito delle une, e degli altri. Sarà pure nell' obbligo di esigere le somme rimesse agli uffiziali, sottouffiziali e soldati da' loro parenti, corrispondenti ec.:

ciò che per altro dovrà eseguire dietro gli ordini del comandante del corpo, cui si dirigeranno gl'interessati.

Art. 29.

De' soldati.

1728. Il soldato che trovasi in permesso dovrà in ogni luogo mostrar piena riverenza alle autorità di qualsivoglia ramo; talchè possa conseguire con la decenza del tratto, la compostezza, le buone maniere ed il rispetto quella considerazione, e que' riguardi dovuti alla divisa che indossa. Qualsivoglia mancanza egli commetta nel tempo di suo permesso, sarà severamente punita dal superiore del corpo, a cui ogni soldato e sotto-uffiziale tornando da detto permesso dovrà presentare un certificato di condotta, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari del luogo ove si sono intrattenuti, ed in loro mancanza da quelle amministrative.

Capitolo 4.

Del governo e della disciplina delle truppe in movimento.

Art. 1.

Della partenza delle truppe da una piazza.

(*) 1901. Se i corpi che dovranno partire avranno armi esuberanti, quelle che corrispondono alla differenza tra la forza presente e l'effettiva dovranno esser trasportate coi proprj bagagli, e quelle di differenza tra la forza effettiva e l'organica dovranno esserlo con mezzi di trasporto da somministrarsi ai corpi al dippiù della competenza pei bagagli, colle proporzioni e le norme in vigore.

1907. Il quartier-mastro o l'uffiziale di dettaglio la vigilia della partenza consegnerà al conduttore degli equipaggi il foglio stabilito dal commessario di guerra per la somministrazione dei mezzi di trasporto competenti alla truppa che parte: desso si presenterà con questo foglio ai funzionarj comunali onde ottenere i carri, e gli animali, e combinare l'ora ed il luogo ove debbonsi riunire.

1908. Il conduttore consegnerà il duplicato del foglio suddetto al suo aggiunto, il quale partendo sem-

pre con l' avanguardia distaccata, e col distaccamento degli alloggi, farà mettere in pronto nei luoghi di transito quel numero di carri o animali da soma espressi in detto foglio.

1909. Se qualche uffiziale per acciacchi, età o stato di salute, scrupolosamente verificato dal comandante del corpo, o per uso di sua famiglia desiderasse vettura o cavallo da sella a proprie spese, ne avanzerà domanda al riferito comandante, il quale la vigilia della partenza passerà al conduttore un notamento di tali vetture ed animali permessi, non che di quelle che pel trasporto di generi esuberanti, o per le bagaglie degli uffiziali dovessero prendersi in fitto: questi curerà di avere tali vetture ed animali, sia per mezzo delle autorità locali, sia in altro legittimo modo.

1910. I trasporti, per quanto è possibile, dovranno essere raccolti la sera precedente alla partenza, e consegnati al conduttore, il quale li farà custodire, situando gli animali in qualche stalla, ed i carri ed equipaggi in siti chiusi e guardati da sentinelle fornite dalla truppa destinata per iscorta degli equipaggi.

(*) 1917. Il governatore o comandante della piazza, darà gli ordini corrispondenti per effettuarsi la riconsegna del quartiere, non che quella de' letti, mobili ed utensilj quivi esistenti.

1918. L'ajutante maggiore o altro uffiziale scelto dal comandante della truppa sarà nominato per gli alloggi: questi di unita ad un ajutante, portabandiera

o portastendardo partirà più ore prima dell' ora fissata per la partenza del corpo, conducendo seco il caporale furiere o altro sotto-uffiziale, e due soldati di ogni compagnia o squadrone, affine di preparare il nuovo alloggio. L' uffiziale ed i sotto-uffiziali summentovati formeranno il distaccamento degli alloggi, il quale potrà anche precedere di un giorno la partenza della truppa, qualora sia noto che nel luogo di arrivo non riesca facile la pronta esecuzione di quanto è necessario. Il comandante del corpo darà all' uffiziale degli alloggi il foglio di via, che sarà all' uopo stabilito dal commessario di guerra locale. Tale uffiziale sarà incaricato di quanto ha rapporto agli alloggi del corpo.

(*) 1924. Subito che le compagnie o gli squadroni saranno usciti da' quartieri, l'uffiziale incaricato del materiale procederà alla riconsegna delle caserme, alla quale assisteranno pure le persone nominate al num.° 1959 verificando il verbale di consegna di cui ivi è parola.

(*) 1925. Nel caso che si rivengano mancanze o degradazioni, verranno queste rimpiazzate a spese del corpo, facendosene dall'uffiziale del genio il corrispondente stato stimativo a' prezzi delle tariffe approvate, come viene prescritto al num.° 265.

(*) 1626. Qualora la rinconsegna sia fatta puntualmente, o che i danni, essendovene, siano rimborsati all' istante, l' uffiziale del genio, ed il maggiore di piazza rilasceranno all'uffiziale del corpo il processo verbale compilato alla consegna delle caserme, apponendo

al piede di esso la seguente dichiarazione. *Il dì. . . .*
. . . . mese . . . . . . ed anno. . . . . . fatta la riconsegna dei locali . . . . il tutto è stato restituito nelle regole. Senza di che resterà il corpo responsabile sempre dei danni, e se ne avanzerà dal governatore o comandante il corrispondente rapporto per effettuarsene il pagamento.

(*) 1927. Ove poi il corpo non curi la riconsegna, o che il suddetto uffiziale incaricato non v' intervenga, si farà non pertanto il verbale de' danni, e delle mancanze con le istesse formalità, e facendovi assistere un altro uffiziale della guarnigione per tutelare gl' interessi della truppa partita: di questo verbale, e del corrispondente stato estimativo si rimetterà copia per le vie ordinarie, onde effettuarsene il pagamento, e venir punito il capo del corpo, o l' uffiziale da esso lui incaricato.

(*) 1928. Si procederà quindi alla riconsegna de' mobili, utensilj e letti, con le norme prescritte, rilasciandosene dal maggiore di piazza il verbale di consegna colla dichiarazione, e con le norme mentovate al num. 1926.

1929. Saranno restituiti dagli uffiziali, e dalle truppe i mobili, gli utensilj ed i letti loro somministrati dal comune o dagli abitanti, cui dovranno rimborsare al momento le perdite o degradazioni; senza di che gl' interessati potranno dirigere le loro doglianze al capo del corpo, che sarà in dovere di far prontamente giustizia ai loro fondati reclami. Nel caso però che es-

so trascurasse di farlo, i ricorrenti s'indirizzeranno al comando della piazza, che destinerà subito un suo uffiziale, onde verificare i danni, le degradazioni o le perdite, e farne eseguire in presenza del commessario di guerra l'apprezzo prudenziale, per indi dar luogo alla ritenzione sugli averi del corpo in favore dei reclamanti, mediante l'autorità del ministro segretario di stato della guerra. Se infine gli abitanti, esauriti gli anzidetti ricorsi, non avessero ottenuta la bramata giustizia, s'indirizzeranno alle autorità civili, che dovranno immantinente innoltrarne rimostranza al ministro segretario di stato corrispondente per le Nostre risoluzioni. Dovranno pertanto tali ricorsi esser prodotti il dì innanzi alla partenza delle truppe, o almeno prima del tocco della bandiera o di quello a cavallo, e le autorità civili avranno cura di far nota questa prescrizione agli abitanti.

1931. Partito il corpo gli abitanti perderanno ogni diritto a reclamare contro gl' individui che lo compongono.

1942. Il comandante della scorta pria di partire riscuoterà dalle autorità comunali un certificato di buona condotta per le truppe durante la loro dimora nel comune, con la quietanza per le somministrazioni ricevute, e per ogni altro credito: esso uffiziale si dirigerà all' uopo al comandante della piazza. Non potranno le autorità comunali ricusarsi a fornire un tal certificato sotto pretesto di reclami che potessero riceversi in appresso, ma sarà ad esse libero di esprimere

i carichi che avessero contro il corpo, dichiarando il motivo per lo quale non l'abbiano innoltrato a tempo debito.

(*) 1945. Allorchè in tempi cattivi od eccessivamente caldi eseguir si debbano marce lunghe e faticose, vogliamo che oltre al numero de' trasporti fissati dall'ordinanza dell' amministrazione militare per gli equipaggi e convalescenti, si destini un carro per battaglione, onde facilitare gl' infermi o gli spedati che non possono assolutamente continuare la marcia.

1949. Ogni distaccamento o frazione di corpo nel partire da una piazza seguirà le norme date precedentemente pei corpi che partono, con le proporzioni e modificazioni derivanti dalla sua forza e composizione.

1950. Allorquando colla truppa marci un uffiziale dello stato maggiore dell' esercito, egli sarà col distaccamento degli alloggi, ed assumerà la direzione di quanto ha rapporto ad essi alloggi, alla ripartizione del servizio, ed al collocamento dei posti com'è prescritto al num. 225. Egli comunicherà colle autorità locali per quanto agli accennati oggetti ha rapporto.

Art. 2.

Dell' arrivo delle truppe nelle piazze.

1959. Destinati i locali che occupar deve il corpo ch' è per giungere nella piazza, il governatore o co-

mandante di essa darà gli ordini convenienti perchè ne venga fatta la consegna all' uffiziale incaricato degli alloggi: questa si eseguirà dall' ajutante di quartiere, o da altra persona che tiene in consegna i locali suddetti in presenza del maggiore di piazza, di un uffiziale del genio, e del commessario di guerra, il quale ne farà il corrispondente processo verbale a firma di tutte le suddette parti, conservandosene da ciascheduna di esse una copia.

1960. Se la truppa debba tutta, o in parte alloggiare presso gli abitanti il governatore o comandante preverrà con anticipazione le autorità comunali degli alloggi che dovranno preparare, e l' uffiziale che ne ha l' incarico, seguito dall' ajutante e dai sotto-uffiziali a ciò destinati si porterà alla casa comunale, ove esibito il foglio di via, riceverà i biglietti di alloggio corrispondenti alla forza del corpo. Egli premurerà i funzionarj comunali di destinare gli alloggi in siti ove la truppa sia riunita, e non già in locali distanti tra loro a segno che i sotto-uffiziali, ed i soldati non fissero sotto gli occhi de' loro uffiziali, perchè alloggiati lungi da essi. Domanderà quindi che i biglietti siano assegnati in modo che gli uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati di una stessa compagnia o dello stesso squadrone abbiano alloggi contigui tra loro, ed ove ciò fosse assolutamente impossibile lo esigerà almeno per la maggior parte di essi.

1961. Comecchè per mantenere con più accerto l'or-

dine, e la disciplina delle truppe, convenga alloggiarle il meno sperperate che si possa; le autorità militari locali, non che quelle comunali procureranno per quanto sia possibile che non si alloggi mai in uno stesso locale meno di una intera compagnia, o di uno intero squadrone, essendo da preferirsi in caso di estrema necessità, che le truppe abbiano ricovero in grancie, conventi di frati, o grandi casamenti, stando con esse i rispettivi uffiziali, anzichè ripartirle per le case degli abitanti, e separarle in guisa tra loro da non poter essere vigilate, e contenute dalla presenza dei superiori.

1962. L'alloggio sarà sempre chiesto per la forza effettiva; ma però non si prenderanno i viglietti di alloggio che pei soli presenti, e gli eccedenti si conserveranno nella casa di città, divisi in pacchetti corrispondenti alle rispettive compagnie o a'rispettivi squadroni, onde all'arrivo degli uffiziali, sotto-uffiziali, o soldati assenti, vengano loro somministrati sulla domanda del governatore o comandante della piazza.

1963. I biglietti degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di ogni compagnia o squadrone verranno riuniti in un pacchetto, che sarà consegnato al rispettivo sotto-uffiziale di alloggio, il quale appena lo avrà ricevuto si porterà a visitare gli alloggi dei suoi uffiziali, ed a riconoscere la posizione di quelli de' sotto-uffiziali e soldati: all'arrivo poi del corpo, facendosi ritrovare sulla piazza dove questo dovrà formarsi, consegnerà il pacchetto suddetto al suo primo sergente. L'ajutante conserverà egli

stesso i biglietti di alloggio degl' individui componenti lo stato maggiore e minore, cui ne farà personalmente la distribuzione.

1964. Se per tutti gli uffiziali subalterni di una compagnia o di uno squadrone non si siano potuti avere alloggi prossimi al quartiere, o alla contrada dove sono alloggiati i proprj individui, allora si noterà in dorso de' biglietti quali siano quelli che abbiano tale condizione, e gli uffiziali in presenza del comandante della compagnia o dello squadrone tireranno a sorte coloro che occupar li debbono di preferenza.

1965. Alloggiando le truppe nelle case de' particolari è vietato di occupare locali diversi da quelli assegnati a ciascuno nei biglietti, sotto pena di severo castigo: ed è altresì vietato agli uffiziali di cambiare alloggio senza il permesso del capo del corpo.

1966. Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati non potranno esigere che ne' loro alloggi siano altri generi oltre quelli prescritti nell' articolo degli alloggi, nè che gli abitanti li forniscano di altro che di quello ivi stabilito.

1967. Gli uffiziali rimarranno responsabili de' danni e disordini che essi medesimi, od i loro domestici cagionassero nelle rispettive abitazioni, non che di quelli che dai soldati delle rispettive compagnie o degli squadroni venissero commessi ne' loro alloggi: essi ne cureranno la riparazione o la indennizzazione.

1968. La vanguardia distaccata servirà di guardia di polizia nel luogo della fermata, e quindi fissato l' oc-

corrente per gli alloggi, se questi siano in caserme l'uffiziale che n'è incaricato ne farà prendere possesso dalla vanguardia stessa, e stabilirà il numero di sentinelle, e piantoni necessarj alla sicurezza de' quartieri. Se poi la truppa è alloggiata presso gli abitanti, l'uffiziale suddetto si porterà nuovamente dal governatore o comandante, il quale destinerà un locale per quanto sia possibile al centro delle contrade ove la truppa deve alloggiarsi, per istabilirvi la guardia suddetta.

1969. Sarà cura dell'uffiziale incaricato degli alloggi di concertarsi co' provveditori onde approntino le somministrazioni di ogni sorta bisognevoli alla truppa: egli si assicurerà della bontà dei generi, e si dirigerà al governatore o comandante nel caso che non li trova di buona qualità. In mancanza di provveditori si dirigerà alle autorità comunali, dalle quali sarà anche agevolato per l'occorrente all'acquisto de' generi bisognevoli pel rancio della truppa.

1971. Arrivato che sarà il corpo in prossimità della piazza, e dopo di essere stato riconosciuto nel caso che la piazza sia di guerra, il comandante di esso lo farà schierare in battaglia, onde ripulirne, e rassettarne il vestiario, ed ogni altro arnese. Allora i comandanti delle compagnie o degli squadroni chiameranno la visita, e faranno rapporto degli uomini rimasti indietro, specificandone i motivi, affinchè il comandante del corpo possa, se lo creda, spedire de' sotto-uffiziali per rinvenirli, e condurli.

1972. Se gl' impiegati doganali volessero visitare i sacchi della truppa, lo dovranno eseguire durante questo atto, ed allora il comandante del corpo farà aprire le righe, porre i sacchi a terra, ed aprirli: ciò eseguito tre de' suddetti impiegati, accompagnati da altrettanti uffiziali del corpo, uno per ogni riga, procederanno all' anzidetta visita; e qualora alcuno di essi impiegati manifestasse il sospetto che un sotto-uffiziale o soldato aver potesse sopra di se qualche genere di contrabbando, l' uffiziale che lo accompagna farà all' istante visitare da un sotto-uffiziale la persona indicata, e verificandosi il sospetto, la farà arrestare, dandone subito parte al comandante del corpo. Lo stesso si eseguirà pe' sotto-uffiziali e soldati di cavalleria, i quali smonteranno di sella, e terranno aperto innanzi ad essi il valigiotto. L' eguale procedimento potrà aver luogo verso i domestici degli uffiziali, e gli equipaggi de'corpi, in presenza sempre di un uffiziale a ciò destinato.

1990. Trovandosi degli errori, o delle difficoltà nella distribuzione degli alloggi, il sotto-uffiziale incaricato di essi si porterà nella casa comunale per farli dirimere dall' agente della comune, che ai termini del prescritto al num. 1077 vi dovrà rimanere in permanenza.

1992. Distribuiti gli uffiziali ne' rispettivi alloggi, cureranno d' inviare i carri, le vetture, i cavalli di cui si sono serviti al luogo ove sono riuniti gli equi-

paggi del corpo: quivi si troverà l'aggiunto al conduttore, il quale dopo averli confrontati colle corrispondenti ricevute, restituirà queste agli uffiziali. Se però trovi un animale gravemente ferito, o una vettura danneggiata, dovrà conservar la ricevuta ed unirla al rapporto da farne al maggiore di settimana, il quale ne informerà il capo del corpo, onde in caso di reclamo, possa farsi il carico convenevole a chi di diritto.

1993. L'aggiunto anzidetto restituirà a' vetturini, o carrettieri i trasporti o gli animali ricevuti dagli uffiziali, e quelli presi in fitto a conto del corpo, pagandone loro il prezzo alla presenza di due funzionarj del comune, da' quali ritirerà dichiarazione firmata ed indicante la restituzione, ed il pagamento avvenuto. Tali documenti gli serviranno per conteggiare le somme, che siccome abbuonconto gli verranno all'uopo liberate dal quartier mastro.

1994. I trasporti ricevuti per la competenza delle truppe saranno riconsegnati a' vetturini, ai quali si rilasceranno i corrispondenti titoli di credito verso il corpo, o si pagherà l'importo a norma delle tariffe e secondo i regolamenti vigenti in presenza di due agenti comunali.

1997. Quando la truppa sarà alloggiata presso gli abitanti, il rancio si farà per isquadre negli alloggi de' rispettivi caporali, i quali saranno responsabili del buon ordine, e della tranquillità de' loro soldati.

2000. Il comandante del corpo si porterà a fare rap-

porto di quanto è avvenuto al governatore o comandante, da cui riceverà gli ordini che possono occorrere. Il giorno dopo del suo arrivo rettificherà poi personalmente, o per mezzo di un uffiziale superiore, il modo com'è stata acquartierata la sua truppa, sia nelle caserme, sia presso gli abitanti, e dopo di aver fatto eseguire i cambiamenti che crederà necessarj, farà compilare uno stato generale dell'accasermamento dell'intero corpo, che comunicherà in forma sommaria al governatore o comandante della piazza, ed al sindaco poi per quella sola parte della truppa che non è alloggiata in edificj militari.

2006. Ogni distaccamento o frazione di corpo nel giungere in una piazza riceverà gli alloggi, e vi si stabilirà con le regole generali prescritte pe' corpi, e con le modificazioni convenienti alla sua forza.

Art. 3.

Del passaggio delle truppe per le piazze.

2008. I corpi di qualunque arma di transito per le piazze eseguiranno nel di loro ingresso le regole stabilite nell'articolo precedente per quelle che debbono rimanervi di guarnigione, con le seguenti modificazioni.

2010. A differenza del prescritto al num.° 1962 i viglietti per gli alloggi si prenderanno per la forza pre-

sente, e quindi non se ne lasceranno in deposito nella casa comunale.

2011. L' aggiunto al conduttore degli equipaggi giungendo nella piazza si recherà dalle autorità comunali, e vi chiederà i mezzi di trasporto necessarj pel dì della marcia: egli curerà poi di riunirli nel modo prescritto al num.° 1910.

2012. In quanto al prescritto al num.° 1064 si avrà per massima generale che gli uffiziali di settimana alloggeranno di preferenza vicino alle proprie compagnie, o a' proprj squadroni.

2017. Il prescritto al numero 2000, non avrà luogo per le truppe che passano per una piazza.

Art. 4.

Dell' ordine da osservarsi marciando nell' interno del Regno.

2040. Nel luogo ove la truppa deve pernottare o rimanere di guarnigione, sia oppur no una piazza, si eseguirà sempre il prescritto ne' due precedenti articoli: nel secondo caso però si terranno presenti le seguenti modificazioni.

2041. L' uffiziale incaricato degli alloggi si dirigerà alle autorità comunali, onde fissare gli alloggi, e si farà da esse esibire gli stati delle abitazioni, di cui è

parola ne' numeri 1054 e 1056, onde cercare che la truppa sia alloggiata nel miglior modo possibile.

2051. La guardia di polizia resterà al suo posto finchè la truppa non si sia rimessa in marcia, e quindi rimarrà di scorta agli equipaggi, eseguendo il prescritto al numero 1942.

2065. Il comandante di una truppa che giunga in un paese ove non sia nè permanentemente nè eventualmente un comandante di piazza, ne assumerà il comando, anche se vi si debba fermare per una sola notte, ed adempirà nell' interno di esso quanto è prescritto pei comandanti di piazze eventuali.

Art. 5.

Dei distaccamenti e delle scorte.

2071. Il comandante di un distaccamento, sì nel partire da una piazza che nel giungervi, o passarvi, come ancora nel marciare per l' interno del Regno, si uniformerà al prescritto ne' precedenti articoli di questo capitolo.

2077. Il comandante di un distaccamento destinato a servir di scorta si troverà con la sua truppa all' ora prescritta nel sito all' oggetto accennatogli.

2078. Se la scorta fosse di onore, il comandante la medesima, in mancanza di funzionario incaricato di an-

nunziarne l' arrivo, si presenterà alla persona da accompagnarsi, od a quella che n' è incaricata, onde riceverne le istruzioni analoghe al dissimpegno del loro incarico.

2079. La truppa intanto rimarrà in battaglia dirimpetto all' abitazione della persona cui si addice la scorta, o del luogo ov' è il corteggio che attende, per eseguire quanto gli sarà prescritto. Il comandante della scorta vigilerà che tutti gl' individui che la compongono si comportino con decenza, eseguendo ciò ch' egli avrà loro ordinato. Gl' individui pertanto della scorta stessa non riceveranno ordini se non da' proprj superiori, dovendo le autorità qualsivogliano dirigersi sempre al comandante di essa qualora abbian cosa a prescrivergli. Terminata la sua missione, non si ritirerà se non dopo di averne avuto il permesso dall' anzidetto personaggio o dall' incaricato della cerimonia.

2087. Dovendo pernottare in qualche paese, il comandante la scorta di un convoglio eseguirà il prescritto per ogni altra truppa, ma all' ultimo alto si porterà personalmente a riconoscere il locale dove il convoglio dovrà parcare, e se vi sia presente un comandante di piazza, eseguirà ciò di concerto con essolui. Le autorità militari, o comunali forniranno, ove sia possibile, de' locali chiusi per conservare le vetture o gli oggetti che si convogliano.

2091. Curerà che alla guardia del convoglio sia dato un locale a portata del medesimo, per potervisi ricoverare.

2097. Se il distaccamento fosse incaricato della scorta

di detenuti, ed alcuno di essi sia impossibilitato a continuare la marcia, il comandante lo farà collocare su di una vettura, se ne avrà al suo seguito, ovvero lo lascerà indietro sotto scorta, onde arrivare al luogo di transito più lentamente: ciò però avrà luogo nel solo caso di assoluta necessità, essendo sempre preferibile di rallentare la marcia anzichè lasciare alcuno indietro: se poi alcuno sia assolutamente impossibilitato a marciare lo consegnerà alle autorità militari o civili di un qualche luogo per ove passerà ritirandone ricevuta.

2099. Giunto in un luogo di transito visiterà le prigioni militari e le civili, e trovandole capaci ed atte ad esser custodite, vi depositerà i detenuti, ritirandone ricevo da' rispettivi custodi; e dove lo creda destinerà pure alle prigioni stesse una guardia presa dalla sua truppa, onde aumentarne la sicurezza: qualora poi non vi fossero prigioni, o che essendovene si giudicassero dal comandante incapaci di custodire o contenere i detenuti, si farà egli assegnare un locale per rinchiuderveli, e vi destinerà una proporzionata guardia, cui darà tutte le consegne che la prudenza gli suggerirà per assicurarsi della custodia de' detenuti.

2100. Veglierà attentamente sotto la sua più stretta responsabilità, onde a' detenuti si corrisponda esattamente quanto spetta loro a seconda de' regolamenti, che abbiano tutta l'assistenza, ed infine che non vengano frodati sul prezzo de' generi che vorranno acquistare.

2101. Arrivato al luogo di destinazione consegnerà i

detenuti a chi di diritto, facendo ad ognuno di essi l'aggiusto di quanto gli era spettato: si presenterà quindi all'autorità cui è affidata la vigilanza de' detenuti, e gli farà circonstanziato rapporto in iscritto di quanto gli sarà occorso nella marcia riguardante i detenuti stessi. Copia di tale rapporto farà tenere al comandante del proprio corpo.

TITOLO QUARTO

DEGLI ONORI, E DELLE CERIMONIE.

Capitolo I.

Degli onori.

ART. 2.

Degli onori funebri.

2221. I fiocchi della coltre saranno portati da fratelli d'armi dello stesso grado del defunto, o di un grado immediatamente inferiore, essendone i primi posti quelli più vicini alla testa del cadavere, e gli ultimi quelli più prossimi ai piedi. Rimane quindi per questa parte derogata qualunque consuetudine, privilegio, o altro abuso introdotto sinora fra le confraternite, arciconfraternite, o altre corporazioni religiose.

2226. La sciabla o spada del defunto, se uffiziale, le decorazioni cavalleresche, le medaglie, insegne ed ogni altro genere costituente la militare divisa, dovranno essere immancabilmente restituite alla di lui famiglia, e dovranno esserle consegnate, o rimesse dalle autorità militari a loro responsabilità, ed in mancanza di queste, dalle autorità municipali, ritirandone cautela. Non essendovi eredi, rimarranno presso la municipalità che ne informerà il Nostro ministro segretario di stato della guerra per le ulteriori disposizioni. Ove però alcuna delle decorazioni cavalleresche fosse stata data da Noi, sarà rimessa al ministro segretario di stato di Casa Reale per organo del ministero della guerra.

2227. Niuna confraternita, o corporazione religiosa, potrà affacciare diritti di qualsisia sorta su tali oggetti, i quali sotto qualunque pretesto neanche potranno essere sequestrati.

Capitolo 2.

Delle cerimonie.

Art. 4.

Dell' ordine da serbarsi da' militari nelle cerimonie pubbliche.

2258. Nelle cerimonie pubbliche, che saranno celebrate nei luoghi ove risiederemo Noi, o un Personaggio Reale, ovvero un Nostro Luogotenente generale sarà eseguita la etichetta della Nostra Real Corte.

2259. Negli [illegible]
pubbliche gli uffiziali tutti de'Nostri eserciti, siano essi attivi, sedentanei, al ritiro, o semplicemente onorarj.

2264. I sotto-uffiziali e soldati che sono cavalieri dei Nostri ordini cavallereschi saranno considerati nelle cerimonie siccome uffiziali, prenderanno rango dopo di essi, e verranno ovunque trattati da tali.

2265. I Nostri ordini per le cerimonie militari saranno diretti alle autorità militari, le quali convocheranno le altre autorità, che vi dovranno intervenire. Nelle cerimonie religiose o civili l'autorità cui è de-

voluta la convocazione si dirigerà al comandante territoriale, il quale diramerà le corrispondenti disposizioni per gl' individui militari.

2266. Ne' luoghi ove trovasi un capitan generale, il comandante in capo di un esercito di operazione, il comandate generale delle armi in una parte dei Nostri dominj, o un uffiziale ch' eserciti le funzioni di Nostro commessario, sarà a questi devoluto il primo posto in ogni cerimonia pubblica.

2267. L' ordine che prenderanno le autorità militari tralle altre autorità, sarà il seguente.

I capitani generali, ed i tenenti generali, prenderanno il primo posto.

I marescialli di campo, i brigadieri, i comandanti le armi nelle province o valli, ove fossero colonnelli, ed i governatori delle piazze prenderanno posto dopo degl' intendenti.

I comandanti delle piazze che non sono uffiziali generali prenderanno posto dopo de' sotto intendenti.

Gli uffiziali superiori, e quelli dello stato maggiore dell' esercito dopo i membri delle gran corti civili.

Gli altri uffiziali tutti da capitano in giù precederanno i corpi municipali, ed il decurionato.

2268. Ogni uffiziale generale sarà accompagnato dal rispettivo ajutante di campo: i comandanti delle province o valli, ed i comandanti di piazza saranno seguiti rispettivamente da un uffiziale dello stato maggiore della piazza.

2269. I militari per recarsi ad assistere ad una cerimonia pubblica si riuniranno dapprima in casa del governatore o comandante della piazza, o dell' uffiziale che ne ha il comando superiore o la onorificenza del comando: e nel caso che trovisi nella piazza un uffiziale generale, anche se al ritiro, graduato, od onorario, il di cui grado sia superiore a quello di tutti gli altri della guarnigione, i militari dopo riuniti nel modo antecedentemente detto, si recheranno all' abitazione di questo uffiziale generale, e seco lui marceranno al luogo della cerimonia.

INDICE

DELLE MATERIE.